

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE GUIDE E DELLE RELATIVE MODULISTICHE PER LA REDAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

VISTI:

- la Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli, 1 comma 3, 2 e 21, nonché l'allegato B, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 96/61/CE;
- il D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 372, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il DPR 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernente norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi;
- il D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti attuativi;
- il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la legge "comunitaria" 39/2002, che all'art. 41 prevede la delega al governo per il completamento del recepimento della Direttiva 96/61/CE;
- il Decreto 19 novembre 2002 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio concernente l'istituzione della Commissione preposta a fornire supporto tecnico per la definizione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, di cui all'art. 3, comma 2, del D. Lgs.372/99;
- la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che all'art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996";
- il Decreto Legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", che all'art. 9 dispone che "Il termine di cui all'art. 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 è prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.";
- la legge 27 febbraio 2004, n. 47 di conversione del Decreto Legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", che all'art. 9 ha ridotto la proroga, contenuta nel Decreto Legge 355/2003, a soli 6 mesi, disponendo che "Il termine di cui all'art. 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 è prorogato al 30 aprile 2005. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.";
- la legge regionale 11 ottobre 2004, n.21 recante "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 96/61/CE così come il D. Lgs. 372/99 di attuazione disciplinano la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività elencate nello specifico Allegato I, che appare identico in entrambi gli atti normativi;
- essi prevedono misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- essi disciplinano, in particolare, il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi;

- il D. Lgs. 372/99, all'art. 4, comma 10, prevede che l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- la legge regionale n. 21/2004 provvede a recepire nell'ordinamento regionale quanto disposto dalla direttiva 96/61/CE, e dal D. Lgs. 372/99, ad individuare nella Provincia l'autorità competente alla effettuazione dei procedimenti concernenti l'autorizzazione integrata ambientale, in quanto da tempo la Provincia in Emilia – Romagna rappresenta l'autorità preposta all'insieme dei procedimenti amministrativi che riguardano le tematiche dell'inquinamento e della tutela ambientale ed infine a disegnare un procedimento snello, efficiente ed in grado di introdurre significative semplificazioni rispetto alla situazione attuale concernente i procedimenti autorizzatori;
- il Governo non ha ancora provveduto, alla data odierna, ad emanare le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, previste dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 372/99, provvedendo finora alla istituzione della Commissione di cui al medesimo comma ed articolo ed all'avvio dei lavori della Commissione medesima;
- appare necessario predisporre, in assenza di specifiche linee guida per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale emanate dal governo ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 372/99, al fine di garantire omogeneità e buon funzionamento al procedimento autorizzatorio, specifiche modalità e relativa modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale;

RITENUTO CHE:

- sia necessario, adottare specifiche guide e relativa modulistica alla redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, al fine di fornire strumenti utili a facilitare la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale da parte dei gestori a ciò obbligati nonché al fine di garantire omogeneità e buon funzionamento al procedimento autorizzatorio;
- sia necessario specificare tali guide alla redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e relativa modulistica in relazione alla specificità dei settori assoggettati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale come di seguito specificato:
 - a. guida alla redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e relativa modulistica per i settori industriali, che costituisce l'Allegato 1 alla presente deliberazione quale sua parte sostanziale ed integrante;
 - b. guida alla redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e relativa modulistica per il settore dei rifiuti, che costituisce l'Allegato 2 alla presente deliberazione quale sua parte sostanziale ed integrante, con una articolazione particolare per le discariche di rifiuti, che costituisce l'Allegato 3 alla presente deliberazione quale sua parte sostanziale ed integrante;
 - c. guida alla redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e relativa modulistica per gli allevamenti, che costituisce l'Allegato 4 alla presente deliberazione quale sua parte sostanziale ed integrante;

DATO ATTO CHE:

- sugli schemi delle guide alla redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e relativa modulistica si sono svolti numerosi momenti di confronto tecnico con le Province emiliano-romagnole e con le associazioni di categoria interessate, che hanno nel complesso valutato positivamente le guide alla redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale allegata alla presente deliberazione;

DATO INOLTRE ATTO

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, Dott.ssa Leopolda Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/2001 e della deliberazione di Giunta regionale 447/2003;

Tutto ciò premesso, dato atto e ritenuto;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile,

a voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- a. di approvare, le guide e le relative modulistiche per la redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale in relazione alla specificità dei settori assoggettati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale come di seguito specificato:
 1. guida e relativa modulistica per la redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale per i settori industriali, che costituisce l'ALLEGATO 1 alla presente deliberazione quale sua parte sostanziale ed integrante;
 2. guida e relativa modulistica per la redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale per il settore dei rifiuti, che costituisce l'ALLEGATO 2 alla presente deliberazione quale sua parte sostanziale ed integrante, con una articolazione particolare per le discariche di rifiuti, che costituisce l'ALLEGATO 3 alla presente deliberazione quale sua parte sostanziale ed integrante;
 3. guida e relativa modulistica per la redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, che costituisce l'ALLEGATO 4 alla presente deliberazione quale sua parte sostanziale ed integrante;
- a. di pubblicare integralmente la presente deliberazione e le guide e relative modulistiche di cui alla precedente lettera a) nel Bollettino ufficiale della Regione.

- - -

ALLEGATO 3

REGIONE EMILIA ROMAGNA

GUIDA ALLA REDAZIONE DELLA

DOMANDA DI

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

SETTORE DISCARICHE

1. PREMESSA	5
2. PRINCIPI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI	7
2.1. Principio dell'approccio integrato.....	7
2.2. Rispetto delle norme di qualità ambientale.....	8
2.3. Principi generali di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 372/99.....	8
2.4. Le Migliori Tecniche Disponibili	9
2.5. Condivisione delle informazioni	9
2.6. Sostenibilità dell'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili	9
2.7. Il concetto di livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso	10
2.8. Il principio di precauzione e prevenzione	10
3 INQUADRAMENTO NORMATIVO RELATIVO ALLE DISCARICHE INTERESSATE DAL D.Lgs. 372/99	10
4. INDIRIZZI PER LA REDAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	11
5. QUADRO PROGRAMMATICO ED AMBIENTALE DI CONTESTO	12
6. ANALISI DELL'IMPIANTO	15
6. a) EMISSIONI IN ATMOSFERA	16
6. b) SCARICHI IDRICI.....	16
6. c) EMISSIONI SONORE	16
7. VALUTAZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO, DEI CONSUMI ENERGETICI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE INTEGRATA	16
8 IL PIANO DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO ED IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI.....	18
8.a) PIANO DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO.....	18
8. b) VERIFICA DELL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'AIA	20
8. c) CONTROLLO DELL'IMPIANTO IN ESERCIZIO.....	21
8. d) VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO.....	21
8. e) IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI (SME)	21
8. f) ATTUAZIONE E GESTIONE DI UN SME.....	22
9 IL PROGETTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO DEL SITO	22
ALLEGATO I - LISTA DI CONTROLLO.....	23
ALLEGATO II - GLOSSARIO DEI TERMINI.....	31
ALLEGATO III SCHEDE PER LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALEDISCARICHE.....	40
ALLEGATO IV	56
Criteria suppletivi per la stesura della relazione tecnica degli impianti di discarica.....	56
ALLEGATO VI - Delibera della Giunta Regionale n° 1053 del 09/06/2003	70
ALLEGATO VII - DM 06/11/2003 N° 367 Allegato B (art. 1, comma 10)	
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.....	76

1. PREMESSA

- 1.1. La nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, introdotta dalla Direttiva 96/61/CE sulla IPPC, recepita in Italia dal del D.Lgs. 372/99 recante “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, è configurata come una autorizzazione a determinate attività produttive che si caratterizza per:
- a) approccio integrato, cioè considerare contemporaneamente, in modo contestuale e ponderato, gli effetti dell’inquinamento nei diversi aspetti ambientali (finora considerati separatamente), al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente;
 - b) valutazione comparata e ponderata dei diversi fattori ambientali e dei diversi interessi pubblici coinvolti, attraverso il coordinamento e l’integrazione delle procedure di autorizzazione;
 - c) l’obbligo di adottare tutte le misure preventive per assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso (ivi incluse le misure di trattamento dei rifiuti, l’uso efficiente dell’energia, la prevenzione degli incidenti rilevanti, le misure per evitare rischi di inquinamento alla cessazione delle attività e per il ripristino del sito);
 - d) l’obbligo di adottare tali misure preventive implica l’uso delle BAT (Best Available Techniques), cioè delle “migliori tecniche disponibili” (non solo tecnologie);
 - e) l’accesso alle informazioni e la partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati alla procedura di autorizzazione.
- 1.2 La procedura di IPPC presenta, dunque, rilevanti novità. Il gestore dell’impianto e l’autorità competente (in un rapporto collaborativo) dovranno decidere, in modo integrato e ponderato, come garantire la protezione ambientale, caso per caso, individuando le “migliori tecniche disponibili” da utilizzare. La valutazione è quindi sul singolo impianto (ed include anche una considerazione del contesto ambientale in cui esso si inserisce) e può differire nell’ambito della stessa tipologia di impianto. Da questo punto di vista introduce da una parte elementi di maggiore flessibilità e dall’altra una maggiore considerazione dell’ambiente specifico.
- 1.3 Per disciplinare il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale dei nuovi impianti e degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, la Regione Emilia Romagna ha approvato la legge 11 ottobre 2004 n° 21: “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, pubblicata, nel Bollettino ufficiale n° 137 del 11 ottobre 2004.
- 1.4 Appare utile indicare subito alcune **preliminari indicazioni generali** riportate nelle lettere seguenti.
- a) Per la predisposizione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente sia ad impianti esistenti sia ad impianti nuovi, il Gestore nel compilare la domanda dovrà, ovviamente, **prendere in considerazione esclusivamente gli elementi pertinenti allo specifico impianto ed alla specifica situazione ambientale e territoriale** in cui l’impianto si inserisce.

- b) Per la predisposizione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente sia ad impianti esistenti sia ad impianti nuovi, il Gestore nel compilare la domanda **utilizzerà i dati disponibili e facilmente accessibili**. Si sottolinea la utilità e necessità di evidenziare nella domanda la eventuale assenza di dati pertinenti e rilevanti, anche al fine di indicare le eventuali iniziative da intraprendere per sopperire alle carenze individuate; iniziative da indicare nel “Progetto di miglioramento” di cui al successivo punto 6.5.
- c) Per la individuazione dell’impianto, o degli impianti, per il/i quale/i verrà avanzata la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, il gestore prenderà in esame l’intero sito da lui gestito. Per ogni impianto verranno individuate le attività che lo compongono con riferimento:
- c1 alle attività IPPC rientranti nell’Allegato I alla Direttiva 96/61/CE e nell’Allegato I del D. Lgs. 372/99;
 - c2 alle altre attività elencate nell’Allegato I alla Direttiva 96/61/CE e nell’Allegato I del D. Lgs. 372/99 ma non rientranti nei valori soglia in essi fissate ed altre attività non ricomprese in tali allegati. ad esso funzionalmente o tecnicamente collegate e quindi da ricomprendere nella domanda.

Per effettuare tale scelta si tenga presente che l’attività va obbligatoriamente inclusa nella domanda:

- c3 se l’impianto non può funzionare senza di essa;
- c4 se l’impianto può funzionare senza di essa ma l’assenza di connessione influenza in modo determinante le sue emissioni.

In dipendenza dalla complessità del sito e dalla possibilità che un’attività possa essere comune a più impianti, il gestore, al fine di evitare ridondanze inutili e causa di possibili errori, deciderà, in accordo con l’Autorità competente, a quale degli impianti individuati verrà assegnata.

- d) Nel caso in cui la domanda (relativamente sia ad impianti esistenti sia ad impianti nuovi) di Autorizzazione Integrata Ambientale sia relativa ad un sito in cui sono compresenti più impianti, sia IPPC (dove si svolgono una o più attività elencate nell’Allegato I alla Direttiva 96/61/CE e nell’Allegato I del D. Lgs. 372/99) sia non IPPC (dove si svolgono sia altre attività, sia attività elencate nell’Allegato I alla Direttiva 96/61/CE e nell’Allegato I del D. Lgs. 372/99 ma non rientranti nei valori soglia in essi fissate), è facoltà del Gestore ricomprendere nella domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale anche gli impianti non IPPC.
- e) Nelle planimetrie di cui agli allegati 3A, 3B, 3C e 4 dell’allegato III relative ad ogni impianto individuato, dovrà essere delimitato l’impianto stesso. Nel caso che la domanda riguardi più impianti IPPC e/o non IPPC per rendere evidente la scelta effettuata dal gestore nella loro individuazione, nella relazione tecnica dovrà essere descritta l’analisi che ha condotto a tale scelta e allegata una planimetria del sito che riporti la delimitazione degli impianti individuati e delle eventuali attività comuni con indicazione a quale di essi viene associata.

- f) Nel caso in cui la domanda (relativamente sia ad impianti esistenti sia ad impianti nuovi) di Autorizzazione Integrata Ambientale sia relativa ad un sito in cui sono compresenti più impianti, la domanda va presentata per tutti gli impianti alle scadenze previste per l'impianto e/o l'attività prevalente come concordato con l'Autorità Competente.
- g) Ai fini della presentazione della prima domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale alle scadenze individuate dal calendario previsto dall'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 372/99, **sono da considerarsi impianti esistenti tutti gli impianti che, ai sensi della legislazione vigente, abbiano ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il loro esercizio anteriormente alle scadenze previste dal calendario** di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 372/99.”
- h) Si sottolinea che **le discariche soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale dovranno essere adeguate entro il 16/07/2009 (quindi non al 30/10/2007)** ai sensi del combinato disposto dall'art. 5 comma 1 della Direttiva 96/61, dalla Direttiva 99/31-CE e dall'art. 17 comma 3 del D.Lgs. 36/03.

2. PRINCIPI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

I principi di più rilevante interesse al fine della individuazione e dell'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili sono richiamati di seguito.

2.1. Principio dell'approccio integrato

L'applicazione di tale principio, introdotto dalla direttiva 96/61/CE quale mezzo per conseguire la riduzione integrata dell'inquinamento nelle varie componenti ambientali, costituisce di per sé una pratica efficace di prevenzione e controllo delle emissioni. In particolare, tenere conto dei cosiddetti effetti incrociati (*cross-media effects*) costituisce un passaggio essenziale per prevenire e tenere sotto controllo in maniera coordinata le diverse forme di inquinamento.

A tal fine il Gestore, nel compilare la domanda, e l'Autorità competente, nel compiere la valutazione tecnica in sede istruttoria, devono in ogni caso tenere conto:

- a) della capacità produttiva potenziale dell'impianto; a tal proposito si precisa che per le attività che sono accompagnate da valori di soglia anche la determinazione dell'appartenenza dell'impianto alle categorie comprese nell'allegato I del D.Lgs. 372/99 deve di norma far riferimento alla predetta capacità produttiva potenziale;
- b) delle singole fasi di ciascuna attività svolta nell'impianto produttivo e delle relative interconnessioni funzionali e, per ciascuna fase, degli impatti sulle diverse matrici ambientali e dei consumi di materie prime e di risorse;
- c) degli interventi proposti al fine di adeguare gli impianti alle migliori tecniche disponibili;
- d) delle valutazioni poste a fondamento della scelta degli interventi suddetti e la coerenza delle stesse con i principi dell'approccio integrato, anche attraverso la quantificazione dei benefici ottenibili in termini di riduzione delle emissioni e di utilizzo delle risorse;

- e) degli approfondimenti svolti sulle diverse tipologie di impianti attraverso confronti specifici avutisi anche eventualmente con le organizzazioni di categoria;
- f) del quadro ambientale con riferimento alle specifiche sensibilità del sito relativamente a ciascuna matrice;
- g) della presenza sul sito di altre realtà operative e infrastrutturali che possono influenzare le scelte tecnologiche e gestionali, in modo tale che le soluzioni proposte garantiscano la massima tutela dell'ambiente nel suo complesso;
- h) dei provvedimenti ambientali previsti dalle vigenti disposizioni di legge e sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale evidenziati nell'istanza del richiedente e opportunamente verificati.

2.2. Rispetto delle norme di qualità ambientale

L'Autorizzazione Integrata Ambientale deve, in ogni caso, garantire il rispetto delle norme di qualità ambientale vigenti, così come definite nell'art. 2, punto 7, del D.Lgs. 372/99.

Pertanto nello stabilire le condizioni dell'autorizzazione devono comunque essere rispettati, quali requisiti minimi, i valori limite di emissione fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 372/99, qualora lo stato del sito di ubicazione dell'impianto lo renda necessario, l'autorità competenti nel fissare i limiti di emissione specifici per l'impianto può imporre l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili al fine di salvaguardare in tale area il rispetto di specifiche norme di qualità ambientale.

2.3. Principi generali di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 372/99

Il comma 1, dell'articolo 3, del decreto legislativo 372/99, coerentemente con la Direttiva 96/61/CE, individua i seguenti principi generali di cui tenere conto nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale:

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, qualora ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

2.4. Le Migliori Tecniche Disponibili

Le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (valori limite di emissione, livelli/indici prestazionali ambientali...) sono determinate, generalmente, sulla base delle prestazioni delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD), individuate per lo specifico impianto dal singolo Gestore. Tali tecniche sono quelle ambientalmente più efficaci tra quelle economicamente applicabili nelle specifiche condizioni (di settore produttivo, impiantistiche, gestionali, geografiche ed ambientali). Le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) devono inoltre essere compatibili con gli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio vigenti.

Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 372/99, il Gestore, per l'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili, e l'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per la valutazione tecnica della documentazione pervenuta con l'istanza, devono tenere conto innanzitutto **del D.Lgs. 36/03**, dell'allegato IV al D. Lgs. 372/99 e dei BRef già adottati dalla Commissione Europea, nonché della linea guida generale o delle linee guida specifiche (per quanto di interesse) emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 372/99. Per specifiche esigenze, il Gestore può riferirsi ad altre tecniche ed in particolare ai BRef già adottati dalla Commissione Europea, ai BRef proposti per l'adozione dalla Direzione Generale per l'Ambiente della suddetta Commissione e dei Final Draft licenziati dall'European IPPC Bureau di Siviglia.

In subordine sono considerati i Draft in discussione presso il TWG incaricato dall'European IPPC Bureau (almeno quelli giunti al secondo livello). I suddetti documenti sono scaricabili dal sito ufficiale dell'European IPPC Bureau di Siviglia all'indirizzo internet: **eippcb.jrc.es**.

2.5. Condivisione delle informazioni

Alla luce delle norme in materia di trasparenza amministrativa, la individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) contenuta nella domanda di AIA e le verifiche condotte in sede autorizzativa devono essere basate su informazioni messe in comune tra Autorità competente e Gestore.

In particolare, l'Autorità competente formulerà le proprie indicazioni autorizzative, anche al fine di tenere conto di particolari specifiche esigenze ambientali locali, sulla base di conoscenze in possesso della pubblica amministrazione, relative al contesto ambientale, rese accessibili al Gestore, tenuto conto delle informazioni fornite dal Gestore stesso relative allo stato del sito (così come definito dalla vigente normativa ambientale) e agli effetti sul contesto ambientale.

2.6. Sostenibilità dell'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili

La corretta applicazione delle disposizioni della direttiva 96/61/CE non deve penalizzare il tessuto produttivo. In linea generale essa deve essere diretta ad ottenere da ciascun impianto le migliori prestazioni ambientali, senza con ciò compromettere insostenibilmente, anche dal punto di vista economico, i livelli produttivi del settore.

Nella valutazione delle varie tecniche, al fine di individuare le Migliori Tecniche Disponibili (MTD), si deve tenere in considerazione la sostenibilità delle stesse, sia da un punto di vista tecnico che economico.

2.7. Il concetto di livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso

Obiettivo della direttiva 96/61/CE è quello di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. La scelta delle tecniche e la determinazione dei relativi valori di riferimento a garanzia delle prestazioni ambientali deve pertanto essere coerente con tale obiettivo. Assume quindi particolare rilevanza la definizione del concetto di elevata protezione ambientale.

A tal riguardo il riferimento minimo è rappresentato dalla normativa ambientale vigente.

Un ulteriore riferimento è costituito dalla normativa che, alla luce delle decisioni assunte e pubblicate nelle competenti sedi comunitarie e internazionali, risulta essere di prossimo recepimento.

2.8 Il principio di precauzione e prevenzione

In considerazione del principio dell'approccio integrato di cui al punto 1, le prestazioni ambientali dovranno essere conseguite preferibilmente attraverso l'adozione di tecniche di processo piuttosto che attraverso l'adozione di tecniche di depurazione.

3 INQUADRAMENTO NORMATIVO RELATIVO ALLE DISCARICHE INTERESSATE DAL D.Lgs. 372/99

- 3.1 Il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", ha profondamente innovato il quadro legislativo concernente gli impianti di discarica di rifiuti, prevedendo precise modalità costruttive e gestionali (operative e post - operative).

Per le discariche esistenti, i gestori (con procedura e modalità stabilite dal sopraccitato decreto) hanno già presentato alle Autorità competenti (in Emilia Romagna: le Province) il "Piano di Adeguamento" (ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D- Lgs. 36/03).

- 3.2 Il D. Lgs. 36/03 prevede inoltre (art.1, comma 2) che " Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal D. Lgs. 372/99 qualora siano soddisfatti i requisiti del presente decreto". Tale previsione è in perfetta sintonia con quanto previsto dalla Direttiva 1999/31/CE.

Con tale indicazione il legislatore intende affermare, essenzialmente, che le tecniche e le tecnologie contemplate dal D.Lgs. 36/03 costituiscono BAT (Best Available Techniques – Migliori Tecniche Disponibili) per il comparto discariche.

- 3.3 Ciò premesso, si ritiene che le informazioni e la documentazione contenute nei Piani di Adeguamento già presentati, seppur opportunamente riviste nell'ottica della Autorizzazione Integrata Ambientale (approccio integrato) possano costituire parte fondante della domanda di autorizzazione.
- 3.4 La modulistica di presentazione rispecchia pertanto l'approccio appena descritto.

La parte di Relazione Tecnica dovrà curare particolarmente gli aspetti peculiari e caratteristici di AIA non presenti nel D.Lgs. 36/03 (ad es: valutazione integrata degli impatti ed eventualmente revisione del Piano di Monitoraggio).

3.5 **Le indicazioni di cui ai successivi capitoli sono da riprendere per le parti già trattate nella documentazione relativa ai Piani di Adeguamento già presentati (ai sensi del D.Lgs. 36/03).**

4. INDIRIZZI PER LA REDAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

4.1 Per la predisposizione e l'esame della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente sia ad impianti esistenti sia ad impianti nuovi il Gestore, nel compilare la domanda, e l'Autorità competente, nel compiere la valutazione tecnica in sede istruttoria, devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

- a) **quadro programmatico ed ambientale**, con particolare riferimento alle specifiche sensibilità del sito relativamente a ciascuna matrice;
- b) **analisi dell'impianto**, con particolare riferimento agli aspetti tecnico costruttivi e a quelli gestionali rispetto alle previsioni del D.Lgs. 36/03;
- c) **valutazione del posizionamento dell'impianto rispetto alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT);**
- d) **eventuali interventi per adeguare l'impianto alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT)**, specificando le valutazioni poste a fondamento della scelta degli interventi suddetti e la coerenza delle stesse con i principi dell'approccio integrato, anche attraverso la quantificazione dei benefici ottenibili in termini di riduzione delle emissioni e di utilizzo delle risorse;
- e) **interventi proposti per individuare il programma di monitoraggio e controllo dell'impianto**
- f) **la proposta di progetto per la** *dismissione e ripristino del sito.*

4.2 I punti precedenti costituiscono gli elementi logici attorno a cui organizzare la predisposizione e l'esame della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Per ognuno di essi nei paragrafi seguenti si sono predisposti alcuni strumenti che costituiscono una traccia di compilazione della domanda, allo scopo di conseguire, in modo omogeneo, l'individuazione degli elementi importanti e pertinenti (senza rischiare di tralasciarne qualcuno).

4.3 Appare opportuno e necessario che i precedenti 4 elementi logici della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, riassunti nelle schede riportate nei paragrafi seguenti, siano esplicitati da una "**Relazione Tecnica**", in cui essi trovino gli adeguati commenti ed esplicitazioni.

In sostanza tali elementi logici costituiscono la traccia di base dell'indice della suddetta relazione tecnica.

4.4 Appare necessario sottolineare che, ovviamente, dovranno essere **presi in considerazione**, sia da parte del gestore nella predisposizione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, sia da parte dell'autorità competente nel suo esame, **esclusivamente gli**

elementi pertinenti allo specifico impianto ed alla specifica situazione ambientale e territoriale in cui esso si inserisce.

- 4.5 Appare inoltre opportuno e necessario **concentrare l'attenzione sugli impatti sulle diverse matrici ambientali e sui consumi di materie prime e di risorse rilevanti**, in relazione in particolare alla situazione territoriale ed ambientale su cui interagiscono.
In particolare appare utile **prendere in considerazione solo le emissioni di inquinanti che superino la soglia dell'1% del totale di emissioni** di quello specifico inquinante.
Tale criterio non può ovviamente essere utilizzato per emissioni di inquinanti con possibili effetti mutageni e teratogeni, rispetto ai quali invece appare necessario assumere le informazioni complete al fine di individuare adeguati interventi.
- 4.6 Appare in oltre necessario che, ai **sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il gestore può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi**. In tal caso, il gestore allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente.
- 4.7 Appare necessario specificare che tutti i dati riportati nella domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale fanno riferimento di norma all'**anno solare** precedente alla presentazione della domanda. Nel progetto il gestore potrà fare riferimento a serie storiche differenti, a supporto delle scelte progettuali proposte.
- 4.8 Per impianti nuovi o nel caso di modifiche sostanziali ad impianti esistenti, per i quali non sia possibile disporre di dati misurati, si faccia riferimento a dati di progetto, di stima in analogia ad impianti simili esistenti.

5. QUADRO PROGRAMMATICO ED AMBIENTALE DI CONTESTO

Nel caso che la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale riguardi un sito con più di un impianto, il quadro verrà costruito con riferimento all'intero sito evidenziando le relazioni con i singoli impianti individuati. Pertanto gli allegati 2A "Estratto topografico in scala 1:25.000 o 1:10.000" e 2B "Stralcio del PRG in scala 1:2.000" dovranno essere forniti una sola volta con riferimento al sito in oggetto.

- 5.1. Il quadro programmatico ed ambientale ha la finalità di evidenziare, nella "**Relazione Tecnica**", in modo trasparente e ripercorribile gli elementi programmatici ed ambientali in cui l'impianto è inserito e con cui interagisce.
Lo scopo è evidenziare la presenza di eventuali elementi di criticità al fine di affinare in modo finalizzato gli eventuali interventi da intraprendere per conseguire la sostenibilità ambientale dell'impianto. L'area di studio, presa in considerazione, dovrà essere solitamente 500 metri. E' facoltà del gestore prendere in considerazione aree diverse in relazione alle tipologie di impianto.
- 5.2. Al fine di consentire un approccio semplice e sistematico alla predisposizione ed alla valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata predisposta la "**Lista di Controllo**" (Allegato I alla presente guida).
- 5.3. Le informazioni che il gestore deve fornire per la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale devono essere prescelte tra le questioni elencate in tale lista di controllo.

Deve sempre essere tenuto presente che obiettivo della Autorizzazione Integrata Ambientale è quello di assicurare la dovuta attenzione a una gamma di fattori che è necessario esaminare al fine di pervenire alla individuazione delle azioni da intraprendere circa la sostenibilità dell'impatto ambientale atteso.

5.4. Gli impatti ambientali potenziali possono essere identificati mediante l'analisi comparata dell'impianto e delle eventuali azioni da progettare ed intraprendere da una parte e dall'altra dell'ambiente in cui esso si inserisce.

In particolare è importante esaminare gli obiettivi, i motivi delle eventuali azioni da progettare ed intraprendere ed identificare le alternative che rendono possibile il conseguimento degli obiettivi oltre a ridurre l'impatto.

5.5. Le domande di Autorizzazione Integrata Ambientale si devono incentrare sulle azioni e sugli impatti ambientali che risultano essere significativi (cioè che rivestono maggiore importanza nell'ambito del processo decisionale) o hanno un maggior livello d'incertezza.

Bisogna analizzare un certo numero di fattori differenti per poter decidere quale livello d'indagine è necessario per ciascun impatto identificato.

La seguente lista di controllo identifica una possibile gamma di fattori da esaminare:

CRITERI SU ENTITÀ IMPATTI

- L'impatto è di lunga durata? irreversibile? di grande entità?
- La sua attenuazione è impossibile o difficile?
- Ha ripercussioni su una vasta area?
- Ha ripercussioni su un vasto numero di persone?
- La probabilità che si verifichi è alta?
- Potrebbero esserci impatti transfrontalieri?

CRITERI SU AMBIENTE INTERESSATO

- E' una zona di un certo valore?
- E' una zona sensibile all'impatto?
- La popolazione interessata è sensibile all'impatto?
- C'è un alto livello di impatto esistente?

CRITERI SU ASPETTI GIURIDICI E DI CONFLITTO DI USI

- E' possibile che vengano superati i limiti ambientali?
- Sono probabili conflittualità in materia di uso dei terreni/assetto territoriale?

CRITERI SU CONSAPEVOLEZZA PUBBLICA

- Esiste un alto livello d'interesse da parte del pubblico?
- Esiste un alto livello d'interesse politico?

CRITERI SU INCERTEZZE

- La rilevanza o entità dell'impatto è incerta a causa di scarse informazioni?
- Esistono metodi per prevedere e valutare gli impatti che presentano tali incertezze?
- Possono essere sviluppati metodi appropriati?

5.6. Un problema di rilievo è rappresentato dalla definizione delle aree di studio. In generale i confini delle aree di studio dipendono sia dalla tipologia dei fattori ambientali da studiare, sia dalla disponibilità di informazioni. Comunque gli indicatori ambientali

dovrebbero essere riferiti a confini naturali, piuttosto che a confini amministrativi o geometrici (ad esempio, zone circolari).

Nella predisposizione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è necessario raccogliere le informazioni ed i dati significativi per descrivere lo stato dell'ambiente ed i livelli di qualità ambientale esistenti; innanzitutto ricorrendo a quelli disponibili che possono essere ottenuti da archivi e sistemi informativi di Amministrazioni pubbliche ed in particolare di ARPA.

5.7. Nella domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è, inoltre, necessario riconoscere le fluttuazioni temporali (giornaliere, stagionali o annuali) dei dati ambientali. Di particolare importanza sono le condizioni di fluttuazione estrema o peggiori (ad esempio, le condizioni di qualità delle acque di un fiume sono tipicamente critiche in condizioni di magra).

5.8. Per alcune situazioni può esservi carenza o assenza di informazioni. In tal caso possono essere adottati due approcci:

- a) considerare informazioni disponibili di ambiti vicini o analoghi a quello in esame;
- b) effettuare apposite campagne di monitoraggio con l'obiettivo di rilevare alcuni indicatori chiave (da ritenersi non tassativo per impianti esistenti).

La scelta tra i due approcci va opportunamente compiuta in relazione alla rilevanza dell'informazione carente o mancante nel contesto dell'analisi degli impatti ambientali attesi ed in relazione alla sufficiente correttezza del trasferimento delle informazioni dagli ambiti vicini o analoghi.

5.9. E' utile presentare nella domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale la sintesi delle analisi condotte (riportando, se necessario, le analisi dettagliate in specifici allegati). Ciò porta a tre considerazioni generali:

- i dati riportati nella domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale servono in quanto riescono a comunicare informazioni;
- oltre ai dati ed agli indicatori ambientali sono molto utili anche gli indici ambientali e le immagini; la sintesi delle informazioni ambientali, attuata attraverso gli indici e le immagini, è utile soprattutto per informare la generalità dei soggetti interessati, che di norma possiedono una limitata esperienza tecnica;
- al fine di evitare un rischio ricorrente di riportare molte informazioni irrilevanti o inutili ai fini decisionali, è utile effettuare consultazioni sia delle amministrazioni interessate, sia dei soggetti interessati, per individuare quali sono gli aspetti rilevanti.

5.10. La predisposizione del testo della domanda riveste un grande rilievo. Infatti questa comunicazione scritta sarà utilizzata ai fini della decisione sul progetto proposto. Tale elaborato sarà anche esaminato dalle amministrazioni interessate e dai soggetti interessati. Perciò attenzione particolare deve essere posta nella redazione per comunicare effettivamente informazioni utili.

5.11. Per la redazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è utile, quindi, applicare alcuni accorgimenti.

- Decidere preliminarmente gli obiettivi della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale in modo che essa dia un chiaro contributo agli obiettivi fissati.

- Utilizzare un linguaggio semplice e concreto. Gli allegati servono a snellire l'esposizione delle sezioni precedenti: in esse dovrebbero essere raccolti i dati, gli elaborati cartografici, le fotografie, le tabelle e altri elaborati grafici ritenuti utili.
- Presentare le informazioni delle azioni proposte con i pro ed i contro.
- Non usare espressioni generiche (ad esempio: "Il rumore della fase di cantiere andrà minimizzato", "Una considerazione speciale verrà rivolta ai controlli degli impianti", ecc.). E' necessario individuare i problemi specifici ed i metodi utilizzati per individuarli e risolverli.

5.12. Nell'Allegato 1 è fornita la **lista di controllo (check list)** per la predisposizione e per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente alla caratterizzazione dell'ambiente e del territorio in cui si inserisce l'impianto.

5.13. Operativamente la lista di controllo va utilizzata da parte del proponente, come d'altra parte avviene in generale per ogni lista di controllo, come uno strumento finalizzato ad evidenziare gli aspetti significativi.

Essa va quindi utilizzata come una guida per individuare gli elementi da sviluppare ed esporre nella relazione tecnica da predisporre e presentare all'autorità competente.

5.14. Analogamente la lista di controllo va utilizzata da parte dell'autorità competente per condurre l'esame e l'istruttoria tecnica sugli elaborati presentati per l'effettuazione della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale come uno strumento per valutare gli aspetti rilevanti e quindi per assicurare la dovuta attenzione a una gamma di fattori che possono risultare rilevanti.

6. ANALISI DELL'IMPIANTO

6.1 L'analisi dell'impianto ha la finalità di evidenziare, nella "**Relazione Tecnica**", in modo trasparente e ripercorribile gli elementi del ciclo produttivo (dall'ingresso delle materie prime all'uscita dei prodotti e degli effluenti e di scarti e rifiuti) al fine di evidenziarne le modalità di funzionamento ed individuare punti e momenti di generazione di consumi, di emissioni inquinanti, di scarti e di rifiuti e quindi rendere possibile la eventuale individuazione di interventi ed azioni che possano migliorare le performances ambientali comparabili con quelle delle Migliori Tecniche Disponibili.

6.2 Al fine di consentire un approccio semplice e sistematico alla predisposizione ed alla valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale sono state predisposte le "**Schede**" A e B (Allegato III alla presente guida).

6.3 Le informazioni che il gestore dell'impianto deve fornire a corredo della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale devono essere sviluppate secondo le indicazioni contenute nell'Allegato IV alla presente guida "Criteri suppletivi per la stesura della relazione tecnica degli impianti di discarica". Deve sempre essere tenuto presente che obiettivo della Autorizzazione Integrata Ambientale è quello di assicurare la dovuta attenzione a una gamma di fattori che è necessario esaminare al fine di pervenire alla individuazione delle azioni da intraprendere circa la sostenibilità dell'impianto.

6.4 In aggiunta a quanto previsto dalla check list sopraccitata, è necessario che il gestore affronti in modo particolareggiato i seguenti aspetti:

6. a) EMISSIONI IN ATMOSFERA

6.5 Dovranno essere caratterizzate in termini qualitativi quantitativi le emissioni convogliate e diffuse provenienti dalla discarica, comprendendo tra le diffuse sia le emissioni di biogas prodotto dal corpo discarica sia le fughe di biogas nel terreno (quando tecnicamente possibile), oltre a quelle derivanti dalle operazioni di deposito e manutenzione dei rifiuti.

6.6 Devono essere altresì forniti i dati caratteristici dell'impianto di combustione del biogas con riferimento a quanto previsto nell'Allegato I punto 2.5 del D.Lgs. 36/03.

6. b) SCARICHI IDRICI

6.7 Dovranno essere caratterizzati in termini qualitativi e quantitativi gli scarichi idrici provenienti dalla discarica comprendendo sia le acque di dilavamento del corpo discarica, sia tutti quelli di altra origine.

6.8 Dovrà inoltre essere verificata la presenza negli scarichi idrici di sostanze pericolose di cui alla Tab. 3/A e 5 dell'allegato n° 5 al D.Lgs. n° 152/99, D.M. 06/11/2003 n° 367 e D.G.R. 1053/03 Allegato 2, in quantità o concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/99. A tale proposito si veda i seguenti allegati:

- **Allegato V: Tabelle 3/A e 5 del D. Lgs. N. 152/99**
- **Allegato VI: Allegato 2 alla Delibera della Giunta regionale N. 1053/2003**
- **Allegato VII: Allegato B al D. M. 367/2003.**

6. c) EMISSIONI SONORE

6.9 Presentare Documentazione di previsione di impatto acustico secondo D.G.R. n° 673/2004.

7. VALUTAZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO, DEI CONSUMI ENERGETICI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE INTEGRATA

7.1 Indicare con un'**adeguata descrizione** la valutazione complessiva dell'inquinamento ambientale provocato dall'impianto in termini di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, emissioni sonore, rifiuti, **compresi i consumi e la produzione energetica**, etc., in riferimento alle specifiche condizioni di qualità ambientale e territoriale in cui l'impianto è inserito.

7.2 Descrivere ed allegare eventuali certificazioni EMAS I e II, ISO 14000 e 14001 o altre certificazioni ambientali riconosciute.

- 7.3 Indicare (possibilmente in forma tabellare) e valutare il posizionamento dell'impianto **rispetto all'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT)**.
- 7.4 Per l'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT), occorre tenere conto e fare riferimento ai requisiti del D. Lgs. 36/03, in attuazione dei requisiti della Direttiva 1999/31/CE.
- 7.5 Nel caso che il raffronto con le Migliori Tecniche Disponibili (BAT) ne evidenzi la necessità occorre predisporre un **“Progetto di miglioramento”** secondo indicazioni dei punti seguenti.
- 7.6 Nella planimetria dell'impianto già utilizzata per la elaborazione degli allegati 3A, 3B, 3C e 4, vanno evidenziati le parti dell'impianto che saranno oggetto degli interventi proposti nel “Progetto di miglioramento”.
- 7.7 La descrizione delle tecniche che il gestore intende adottare per prevenire e/o ridurre l'inquinamento (indicare eventuale riferimento a BAT già disponibili), indicando gli interventi che tendono a ridurre le emissioni in aria, in acqua e/o a ridurre i consumi energetici, di acqua e di materie prime pericolose, in conformità agli elementi elencati al punto seguente e tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e da un principio di precauzione e prevenzione, e della possibilità che la migliore tecnica disponibile scelta possa intervenire su più ecosistemi contemporaneamente.
- 7.8 Tali scelte saranno effettuate in base alle seguenti considerazioni:
- a) impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti o con produzione di residui reimpiegabili nel ciclo produttivo all'interno della stessa attività sia come materia prima e/o intermedio o come fonte di rinnovabile di recupero energetico, dimostrabile con riduzione dei consumi di combustibile petrolifero o altra fonte di energia pregiata, purché non venga utilizzato un processo impattante per l'ambiente con immissione quali-quantitativa di inquinanti superiore a quella derivante dal processo tradizionale (o comunque confrontabile) o generi quantità notevoli di rifiuto o produca rifiuti pericolosi o generi inquinamento acustico ed elettromagnetico;
 - b) impiego di sostanze singole e/o in miscela meno pericolose rispetto a quelle utilizzate nel processo attuale o comunque non generanti processi, prodotti o sottoprodotti pericolosi sia in termini di emissioni nell'ambiente, sia in termini di produzione di rifiuti, sia di maggiori di consumi di energia;
 - c) riduzione del consumo delle materie prime, compresa anche la variazione della natura delle stesse, ivi compresa l'acqua usata nel processo, anche attraverso sistemi di recupero di calore, e dell'efficienza dei sistemi di produzione ed utilizzo di energia, nonché di sistemi atti a recuperare energie a basso contenuto entalpico;
 - d) sviluppo di tecniche per il recupero e il ricircolo di sostanze emesse all'interno del processo, e, ove opportuno, dei rifiuti in analogia con quanto indicato alla lettera a).
 - e) processi e/o fasi di processo, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale purché non comportino maggiore produzione di rifiuti o maggior consumo energetico o rientrino tra i processi soggetti ad attività a rischio d'incidente rilevante o generino inquinamento acustico ed elettromagnetico;

- f) progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico;
- g) riduzione sia qualitativa che quantitativa degli effetti e del volume delle emissioni in questione con ricorso, dove possibile, all'utilizzo di processi, di impianti e di materie prime meno impattanti sull'ambiente;
- h) necessità di prevenire o ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi intervenendo prioritariamente sulle materie prime (pericolosità e quantità), sulla scelta univoca del processo produttivo e dell'impianto produttivo;
- i) necessità di prevenire gli incidenti o ridurre al minimo le conseguenze sull'ambiente attraverso un'accurata analisi di prevenzione e di applicazione del sistema di gestione ambientale;
- j) date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti;
- k) tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile;
- l) la tempistica degli interventi atti alla riduzione integrata dell'inquinamento.

8 IL PIANO DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO ED IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI

8.a) PIANO DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO

8.1 Con riferimento ed in coerenza con quanto riportato nel BRef comunitario nonché nel D.Lgs. 36/03, il piano di controllo di un impianto che ricade nel campo di applicazione della normativa IPPC, è definibile come *“l'insieme di azioni svolte dal gestore e dall'Autorità di controllo che consentono di effettuare, nelle diverse fasi della vita di un impianto o di uno stabilimento, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell'attività costituiti dalle emissioni nell'ambiente e dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consente in primo luogo la verifica della sua conformità ai requisiti previsti nella/e autorizzazione/i”*.

8.2 Le finalità primarie del piano di controllo sono quindi:

- la valutazione di conformità rispetto ai limiti emissivi prescritti;
- la raccolta dei dati ambientali richiesti dalla normativa IPPC e da altre normative europee e nazionali nell'ambito delle periodiche comunicazioni alle autorità competenti.

8.3 Tuttavia i dati di monitoraggio possono essere utilizzati anche per altre importanti finalità, quali:

- la comunicazione ambientale richiesta dagli strumenti volontari di certificazione e registrazione (ISO 14001/EMAS) o

- la contabilizzazione delle emissioni richiesta dalla vigente normativa in materia di tasse ambientale sulle emissioni o dalla regolamentazione dello scambio di quote di emissioni (ad es. trading di emissioni di CO₂).

8.4 Il controllo di un impianto rispondente ai requisiti della normativa IPPC, sia con riferimento a quanto riportato nel BRef comunitario, sia a quanto indicato dalla raccomandazione 331/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, è quindi un aspetto fondamentale del più ampio processo di progettazione:

- di un nuovo impianto;
- dell'adeguamento di un impianto alle prescrizioni della normativa IPPC;
- dell'eventuale rinnovo dell'AIA alla scadenza naturale o per richiesta dell'Autorità competente;
- di una variante sostanziale;
- della sua chiusura.

8.5 Nel corso della redazione del progetto contenuto nella domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per uno dei casi sopra richiamati, il gestore avrà identificati e dimensionati gli impatti significativi dell'impianto che richiederanno di essere regolamentati nell'AIA, rispetto alle fasi di:

- realizzazione/adeguamento dell'impianto;
- esercizio in condizioni operative normali;
- eventi causati da malfunzionamenti, ecc...

8.6 Per le discariche è previsto che il gestore predisponga e presenti il Piano di sorveglianza e controllo nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e all'ambiente.

8.7 Il gestore, seguendo quanto contenuto in:

- linea guida nazionale "Sistemi di monitoraggio"
- Bref comunitario "Monitoring"
- Piano di sorveglianza e Controllo già contenuto nel Piano di Adeguamento ovvero allegato al progetto per le nuove discariche

elaborerà la componente della domanda di AIA denominata “**piano di controllo dell’impianto**”.

8.8 Anche nella predisposizione del “**Piano di Controllo dell’impianto**” possono essere utilizzate le informazioni, i dati e le descrizioni, pertinenti ed utili a rispettare i requisiti dell’autorizzazione Integrata Ambientale e del connesso piano di controllo dell’impianto, predisposte secondo la norma ISO 14001, secondo il sistema di gestione EMAS di cui al Regolamento 2001/761/CE nonché secondo qualunque altra normativa.

8.9 Il piano elaborato dal gestore deve prendere in considerazione le due fasi che seguono il rilascio dell’AIA.

8. b) VERIFICA DELL’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL’AIA

8.10 Questa fase, certamente presente per un nuovo impianto, per una variante sostanziale, per il rinnovo dell’AIA su richiesta dell’Autorità competente e per la chiusura dell’impianto, può essere anche assente per un impianto esistente se il progetto dimostra che esso ha già adottato delle BAT che gli consentono di avere prestazioni ambientali in linea con quelle indicate dal rispettivo BREF e congruenti con le condizioni locali in cui opera.

8.11 La fase riguarda quindi le azioni che dovranno essere effettuate sull’impianto per costruirlo o adeguarlo alle prescrizioni contenute nell’AIA e che riguarderanno in generale le componenti tecniche e gestionali ivi compreso il controllo delle emissioni.

8.12 Dal punto di vista dell’Autorità competente questo si tradurrà in un certo numero e tipologia di ispezioni dipendenti dall’entità e dalla durata della costruzione o degli interventi di adeguamento previsti nel progetto presentato dal gestore dell’impianto.

8.13 Nel caso degli adeguamenti, essi possono riguardare in termini tecnologici solo alcune parti dell’impianto e/o prevedere specifici interventi gestionali.

8.14 Per questo sarà il gestore dell’impianto che proporrà un appropriato piano di visite da eseguirsi da parte dell’Autorità di Controllo specificando per ogni visita:

- il suo scopo;
- la sua durata espressa in ore/uomo;
- gli eventuali campionamenti ed analisi.

8.15 Il risultato di questa fase del piano di controllo sarà quella di consentire all’impianto di passare alle condizioni “a regime” previste nell’AIA. Per queste ultime condizioni, dunque, il piano di controllo dell’impianto comprenderà due parti principali: i controlli a carico del gestore (attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni, SME successivamente descritto) e quelli a carico dell’Autorità di controllo.

8. c) *CONTROLLO DELL'IMPIANTO IN ESERCIZIO*

- 8.16 Questa componente del piano di controllo dell'impianto è finalizzata a verificare, sotto la responsabilità dell'Autorità di controllo, la conformità dell'impianto alle prescrizioni contenute nell'AIA.
- 8.17 Il progetto, con cadenza relazionata alla complessità dell'impianto ed al correlato rischio di impatto ambientale nelle diverse condizioni di esercizio, deve prevedere su base annuale:
- gli autocontrolli di competenza del gestore dell'impianto;
 - le eventuali visite periodiche da parte dell'Autorità di controllo.

8. d) *VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO*

- 8.18 L'Autorità Competente, applicando i criteri contenuti nell'AIA, procederà alla verifica della conformità dell'impianto alle prescrizioni in essa contenute sulla base:
- dei dati rilevati direttamente;
 - dei dati degli autocontrolli trasmessi dal gestore dell'impianto;
 - dei risultati delle ispezioni effettuate.
- 8.19 Il progetto presentato dal gestore dovrà quindi proporre sia le modalità e la frequenza di comunicazione dei dati degli autocontrolli all'Autorità Competente sia i criteri che esso propone per la verifica di conformità.

8. e) *IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI (SME)*

- 8.20 Il sistema di monitoraggio delle emissioni (SME) è la componente principale del piano di controllo dell'impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di un'attività IPPC che sotto la responsabilità del gestore d'impianto assicura, nelle diverse fasi della vita di un impianto, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell'attività costituiti dalle emissioni nell'ambiente.
- 8.21 Costituiscono il sistema di monitoraggio delle emissioni (SME) le strutture e i dispositivi di misura, gli strumenti di calcolo e stima, le registrazioni periodiche dei dati, le risorse umane dedicate alle attività di monitoraggio, l'organizzazione preposta alle attività di monitoraggio e le procedure che definiscono le modalità e le responsabilità assegnate per il corretto funzionamento del sistema.
- 8.22 Il sistema di monitoraggio delle emissioni (SME) di un'attività IPPC deve assicurare un efficiente monitoraggio delle emissioni che sia conforme alla normativa applicabile per l'attività in esame, che sia commisurato alla significatività degli aspetti ambientali e che non implichi costi eccessivi per il gestore dell'attività stessa. Per poter rispondere a tali requisiti, il sistema di monitoraggio delle emissioni (SME) deve tenere conto degli aspetti ambientali dello specifico caso di attività IPPC cui esso è riferito.

- 8.23 Il sistema di monitoraggio delle emissioni (SME) proposto deve quindi supportare tutte le fasi e le componenti del piano di controllo, sia quelle di competenza del gestore dell'impianto sia quelle attribuite all'Autorità Competente.
- 8.24 Sulla base degli impatti individuati dovranno essere individuati i parametri da monitorare effettivamente significativi.
- 8.25 Il progetto, sulla base di quanto specificato nei già richiamati documenti di riferimento, evidenzierà gli strumenti di monitoraggio per gli specifici parametri e la combinazione più appropriata di:
- misure dirette in continuo;
 - misure dirette discontinue (periodiche e sistematiche);
 - calcoli sulla base dei parametri operativi;
 - calcoli sulla base di fattori di emissione;
 - stime.

8. f) *ATTUAZIONE E GESTIONE DI UN SME*

- 8.26 Il progetto dovrà dimostrare che il sistema di monitoraggio delle emissioni (SME) proposto possa essere correttamente attuato. A tal fine, dovranno essere specificate da parte del "gestore" le necessarie procedure attuative che dovranno rispettare gli standard di misura e di calcolo previsti dalle leggi e norme vigenti.
- 8.27 Fatte salve le eventuali componenti del piano di controllo attribuite all'Autorità Competente, l'attuazione e la gestione del sistema di monitoraggio delle emissioni (SME) potrà essere svolta direttamente dal gestore dell'attività o essere da lui commissionata a operatori terzi qualificati.

9 IL PROGETTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO DEL SITO

- 9.1 Descrizione del piano di dismissione e ripristino del sito (fare riferimento a quanto proposto nel Piano di Adeguamento eventualmente aggiornato e al Piano di ripristino ambientale per le nuove discariche).

ALLEGATO I - LISTA DI CONTROLLO

1.INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Nota bene:

- **nella lista sono da individuare, tra quelle elencate, le informazioni rilevanti per la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale in preparazione o in esame;**
- **nella domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale sono da individuare i rapporti, le coerenze e le eventuali disarmonie, tra l'impianto e gli strumenti di pianificazione ed in vincoli indicati nella lista**
- **inserire nella domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale solo i dati principali di piani, programmi, norme e le informazioni rilevanti e pertinenti, raggruppando le informazioni tra loro correlate.**

A.	INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO	NOTE E GIUDIZI
A.1.	UBICAZIONE DELL'INTERVENTO E INQUADRAMENTO DELLE ZONE CONSIDERATE	
A.1.1.	<input type="checkbox"/> Mappa inquadramento territoriale (cartografia di riferimento con indicazione di siti costruiti)	
A.1.2.	<input type="checkbox"/> Mappa uso reale del suolo esistente (con riportate aree edificate: uso residenziale, insediamenti storici, attività industriali, attività artigianali, servizi urbani e territoriali; aree di tutela paesaggistica ed ambientale; aree a verde pubblico e privato, aree agricole, aree naturali, ecc.)	
A.1.3.	<input type="checkbox"/> Mappa topografica con indicazione delle infrastrutture esistenti (strade esistenti, ferrovie, aeroporti, gasdotti, elettrodotti, oleodotti, opere acquedottistiche o fognarie, opere di consolidamento, linee telefoniche, ecc.)	
A.1.4.	Altri eventuali	
A.2.	PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA	

A. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO	NOTE E GIUDIZI
A.2.1. <input type="checkbox"/> Descrizione del rapporto e delle condizioni di esercizio dell'impianto nel Piano territoriale regionale (PTR) per la parte che interessa i siti interessati. SOLO PER IMPIANTI NUOVI	
A.2.1. <input type="checkbox"/> Descrizione del rapporto e delle condizioni di esercizio dell'impianto nel Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) per la parte che interessa i siti interessati (qualora non sia vigente il PTCP). SOLO PER IMPIANTI NUOVI	
A.2.2. <input type="checkbox"/> Descrizione del rapporto e delle condizioni di esercizio dell'impianto nel Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) per la parte che interessa i siti interessati. SOLO PER IMPIANTI NUOVI	
A.2.3. <input type="checkbox"/> Descrizione del rapporto e delle condizioni di esercizio dell'impianto in altri strumenti di pianificazione territoriale che interessano i siti d'intervento. SOLO PER IMPIANTI NUOVI	
A.2.4. <input type="checkbox"/> Descrizione del rapporto e delle condizioni di esercizio dell'impianto negli strumenti di pianificazione urbanistica e delle relative norme tecniche che interessano i siti interessati	
A.2.5. <input type="checkbox"/> Stralcio delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti. SOLO PER IMPIANTI NUOVI	
A.2.6. <input type="checkbox"/> Descrizione di inquadramento dei vincoli naturalistici (anche in relazione ai Siti di Importanza Comunitaria – SIC – ed alle Zone di Protezione Speciale – ZPS – individuati per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 79/409/CEE)	
A.2.7. <input type="checkbox"/> Descrizione dei vincoli paesaggistici che interessano i siti interessati. SOLO PER IMPIANTI NUOVI	
A.2.8. <input type="checkbox"/> Descrizione dei vincoli architettonici che interessano i siti interessati. SOLO PER IMPIANTI NUOVI	
A.2.9. <input type="checkbox"/> Descrizione dei vincoli archeologici che interessano i siti interessati. SOLO PER IMPIANTI NUOVI	
A.2.10. <input type="checkbox"/> Descrizione dei vincoli storico-culturali che interessano i siti interessati. SOLO PER IMPIANTI NUOVI	
A.2.11. <input type="checkbox"/> Descrizione delle zone demaniali che interessano i siti interessati	
A.2.12. <input type="checkbox"/> Descrizione dei vincoli idrogeologici che interessano i siti interessati	

A. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO	<i>NOTE E GIUDIZI</i>
A.2.13. <input type="checkbox"/> Mappa mosaico dei strumenti di pianificazione urbanistici comunali che interessano i siti interessati. SOLO PER IMPIANTI NUOVI	
A.2.14. <input type="checkbox"/> Mappa infrastrutture principali esistenti e programmate presso i siti interessati. SOLO PER IMPIANTI NUOVI	
A.2.15. <input type="checkbox"/> Descrizione delle disarmonie reciproche eventuali di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori, piani o normative.	
A.2.16. <input type="checkbox"/> Altri eventuali	
A.3. PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEI PIANI DI BACINO	
A.3.1. <input type="checkbox"/> Descrizione del rapporto e delle condizioni di esercizio dell'impianto negli strumenti di pianificazione di bacino	
A.3.2. Altri eventuali	
A.4. PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEI PIANI DI RISANAMENTO E TUTELA DELLE ACQUE	
A.4.1. <input type="checkbox"/> Descrizione del rapporto e delle condizioni di esercizio dell'impianto negli strumenti di pianificazione per il risanamento e la tutela delle acque	
A.4.2. <input type="checkbox"/> Altri eventuali	
A.5. PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEI PIANI DEI TRASPORTI	
A.5.1. <input type="checkbox"/> Descrizione del rapporto e delle condizioni di esercizio dell'impianto negli strumenti di pianificazione di settore per i trasporti	
A.5.2. <input type="checkbox"/> Altri eventuali	
A.6. PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEI PIANI DI SMALTIMENTO RIFIUTI	

A.	INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO	<i>NOTE E GIUDIZI</i>
A.6.1.	<input type="checkbox"/> Descrizione del rapporto e delle condizioni di esercizio dell'impianto negli strumenti di pianificazione provinciale di settore per lo smaltimento rifiuti	
A.6.2.	<input type="checkbox"/> Altri eventuali	
A.7.	COERENZA DEL PROGETTO CON STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE	
A.7.1.	<input type="checkbox"/> Descrizione delle conformità o disarmonie eventuali dell'impianto con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti. SOLO PER IMPIANTI NUOVI	
A.7.2.	<input type="checkbox"/> Descrizione delle modificazioni assunte formalmente, intervenute o necessarie per l'impianto. SOLO PER IMPIANTI NUOVI	
A.7.3.	Altri eventuali	

2. INQUADRAMENTO AMBIENTALE

Nota bene:

- **nella lista sono da individuare, tra quelle elencate, le informazioni rilevanti per la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale in preparazione o in esame;**
- inserire nella domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale solo i dati principali dello stato ambientale di riferimento, i risultati della stima degli impatti e le informazioni rilevanti e pertinenti per la valutazione di impatto ambientale, raggruppando le informazioni tra loro correlate, le descrizioni estese dei metodi di analisi ambientale utilizzati e l'illustrazione dei calcoli effettuati vanno inseriti in allegato.
- stimare gli impatti presso tutti i ricettori sensibili, nelle fasi di cantiere, d'esercizio e di dismissione delle opere;

- stimare gli impatti residui più probabili dopo l'applicazione delle misure di mitigazione;
- stimare gli impatti del caso peggiore, con condizioni sfavorevoli concomitanti di pressione e di stato ambientale.

B.	STATO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO	NOTE E GIUDIZI
B.1.	STATO DEL CLIMA E DELL'ATMOSFERA	
B.1.1.	<input type="checkbox"/> Descrizione del regime anemometrico (intensità e direzioni dei venti con statistiche stagionali, serie storiche ed eventi estremi)	
B.1.2.	<input type="checkbox"/> Descrizione delle possibilità d'inversione termica (p.e. valli montane sensibili, ecc.)	
B.1.3.	<input type="checkbox"/> Descrizione di inquadramento dello stato di inquinamento atmosferico locale	
B.1.4.	<input type="checkbox"/> Altri eventuali	
B.2.	STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE	
B.2.1.	<input type="checkbox"/> Descrizione di inquadramento dello stato delle acque superficiali e sotterranee	
B.2.2.	<input type="checkbox"/> Mappa della rete locale esistente per lo scolo delle acque meteoriche. SOLO PER IMPIANTI NUOVI	
B.2.3.	<input type="checkbox"/> Descrizione dei parametri idrologici dei bacini in assenza dell'impianto (sottesi ed a valle di esse). SOLO PER IMPIANTI NUOVI	
B.2.4.	<input type="checkbox"/> Descrizione delle aree morfologicamente depresse o a lento drenaggio	
B.2.5.	<input type="checkbox"/> Descrizione dello stato di qualità esistente per le acque sotterranee (con riferimento particolare alla distribuzione spazio-temporale dei parametri chimici, fisici e microbiologici per la potabilità)	
B.2.6.	<input type="checkbox"/> Descrizione delle aree di protezione di pozzi idropotabili e sulle zone di ricarica della falda	
B.2.7.	Altri eventuali	

B.	STATO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO	NOTE E GIUDIZI
B.3.	<p>STATO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO</p> <p><input type="checkbox"/> Descrizione delle caratteristiche geologiche locali di dettaglio dell'area interessati (con particolare riferimento alla situazione litostratigrafica, descrizione delle prove geognostiche disponibili). SOLO PER IMPIANTI NUOVI</p> <p><input type="checkbox"/> Descrizione della sismicità dell'area</p> <p><input type="checkbox"/> Descrizione delle caratteristiche geologiche locali di dettaglio dell'area interessati (con particolare riferimento alla situazione litostratigrafica, descrizione delle prove geognostiche disponibili). SOLO PER IMPIANTI NUOVI</p> <p><input type="checkbox"/> Descrizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e/o dei fondali (indicare le prove di laboratorio geotecnico, i risultati, la capacità portante, ecc.). SOLO PER IMPIANTI NUOVI</p> <p><input type="checkbox"/> Descrizione dei fenomeni di subsidenza presso i siti interessati</p> <p><input type="checkbox"/> Descrizione delle aree potenzialmente oggetto di frane, versanti a stabilità bassa o molto bassa (classificazione delle tendenze evolutive dei versanti adiacenti alle opere proposte, con problemi d'instabilità dei pendii, paleo-frane, colate di fango, soliflussi, ecc.)</p> <p><input type="checkbox"/> Descrizione della permeabilità dei terreni presso gli ambiti interessati</p> <p><input type="checkbox"/> Altri eventuali</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
B.4.	<p>STATO DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE</p> <p><input type="checkbox"/> Descrizione della flora e della vegetazione presente nei siti coinvolti (liste della flora rappresentativa, presenza di specie endemiche, rare, minacciate, protette, ruolo funzionale della vegetazione nella catena trofica, biodiversità floristica, ecc.). SOLO PER IMPIANTI NUOVI</p> <p><input type="checkbox"/> Descrizione delle patologie e degli stati di sofferenza delle vegetazione presente presso i siti interessati dell'impianto</p> <p>Altri eventuali</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

B.	STATO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO	NOTE E GIUDIZI
B.5. B.5.1. B.5.2. B.5.3.	STATO DELLA FAUNA <hr/> <input type="checkbox"/> Descrizione della fauna presente a livello locale (mammiferi, uccelli, pesci, anfibi, rettili, insetti, molluschi, protetti, rari o di interesse; ruoli funzionali delle specie di maggiore interesse, loro sensibilità rispetto agli interventi previsti, ecc.). SOLO PER IMPIANTI NUOVI <hr/> <input type="checkbox"/> Descrizione di presenze di patologie, stress o di stati di sofferenza significativi per la fauna locale <hr/> Altri eventuali	
B.6. B.6.1. B.6.2. B.6.3. B.6.4.	STATO DEGLI ECOSISTEMI <hr/> <input type="checkbox"/> Descrizione dei rapporti con le zone di tutela, parchi, zone protette dalla normativa o altre zone naturali sensibili vicine ai siti interessati (oasi, zone di protezione, ecc.) <hr/> <input type="checkbox"/> Descrizione dei rapporti con i Siti di Importanza Comunitaria – SIC - (ai sensi della direttiva 92/43/CEE) e delle Zone di Protezione Speciale – ZPS - (ai sensi della direttiva 79/409/CEE) <hr/> <input type="checkbox"/> Descrizione delle zone umide presenti (comprensiva di sorgenti, fontanili, ecc.) <hr/> Altri eventuali	
B.7. B.7.1. B.7.2. B.7.3. B.7.4.	STATO DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO/CULTURALE <hr/> <input type="checkbox"/> Descrizione di inquadramento del paesaggio locale <hr/> <input type="checkbox"/> Descrizione degli ambiti paesaggistici esistenti (di pregio, degradati, valutazioni di sensibilità nei confronti dell'impianto) <hr/> <input type="checkbox"/> Descrizione dei bacini visivi interessati dagli elementi di progetto (con evidenziati percorsi, riferimenti, margini, forme, segni caratterizzanti). SOLO PER IMPIANTI NUOVI <hr/> <input type="checkbox"/> Descrizione dei beni storico/culturali presenti, presenze monumentali, edifici e manufatti di interesse storico, elementi di testimonianza storica, aree di interesse archeologico e siti oggetto di ritrovamenti archeologici	

B.	STATO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO	NOTE E GIUDIZI
B.7.5.	<input type="checkbox"/> Descrizione dei siti di interesse geologico e paesaggistico. SOLO PER IMPIANTI NUOVI	
B.7.6.	<input type="checkbox"/> Mappa delle località fossilifere, siti geologici di interesse, salse e altre manifestazioni idrotermali. SOLO PER IMPIANTI NUOVI	
	Altri eventuali	
B.7.7.	
B.8.	STATO DEL SISTEMA INSEDIATIVO, DELLE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE E DEI BENI MATERIALI	
B.8.1.	<input type="checkbox"/> Descrizione d'inquadramento del sistema insediativo e delle presenze antropiche significative ad area vasta e nei siti interessati (p.e. densità abitativa e attività economiche principali, evoluzione demografica, struttura della popolazione, ecc.)	
B.8.2.	<input type="checkbox"/> Descrizione delle presenze antropiche significative vicino ai siti interessati	
B.8.3.	<input type="checkbox"/> Descrizione delle attività antropiche principali vicine all'impianto (p.e. siti con valori agronomici e silvocolturali)	
B.8.4.	<input type="checkbox"/> Altri sul sistema insediativo e le condizioni socioeconomiche	
	

ALLEGATO II - GLOSSARIO DEI TERMINI

Accreditamento (di un laboratorio di verifica)	riconoscimento ufficiale che un laboratorio di verifica è competente in materia di test specifici o di modelli specifici di test.
Accuratezza	è associata ai valori misurati. È una valutazione di quanto una misurazione è vicina al valore vero o accettato. Preparazioni chimiche di purezza e/o concentrazione provata sono utilizzate per valutare l'accuratezza; queste preparazioni, conosciute come "standard", sono analizzate utilizzando lo stesso metodo con il quale sono misurati i campioni. L'accuratezza non deve essere mai confusa con la precisione: la precisione misura quanto i risultati analitici possono essere riproducibili.
Analisi	caratterizzazione della natura di un campione. Analisi versus valutazione: una valutazione ufficiale e solitamente quantitativa degli effetti di un'azione (come nelle analisi di rischio e nelle analisi d'impatto).
Approvazione	(di un laboratorio di verifica): autorizzazione rilasciata dall' autorità competente ad un laboratorio di verifica per effettuare le analisi di legge, i controlli o le ispezioni in un campo specifico.
Approvazione	(di un prodotto, processo o servizio): autorizzazione rilasciata per un prodotto, processo o servizio di essere commercializzato o di essere utilizzato per lo scopo dichiarato o secondo condizioni stabilite.
Autocontrollo	monitoraggio di emissioni industriali da parte del gestore dell'impianto, effettuato in base a un programma di campionamento appropriato, definito e concordato, e in base a protocolli di misura riconosciuti (norme o metodi analitici dimostrati o metodi di calcolo/stima). I gestori possono anche affidare il loro autocontrollo ad un soggetto esterno.
Autorità competente	l'amministrazione che effettua la procedura relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni normative
Autorità di controllo	agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente incaricate dall'autorità competente di partecipare, ove previsto, e/o accertare la corretta esecuzione del piano di controllo e la conformità dell'impianto alle prescrizioni contenute nell'AIA.
Autorizzazione (permesso IPPC)	una decisione scritta (o più decisioni) o parte di essa che contiene l'autorizzazione a gestire tutto o una parte dell'impianto, fissando le condizioni che garantiscono che l'impianto sia conforme ai requisiti della Direttiva. Una autorizzazione/permesso può coprire uno o più impianti o parti di impianti nello stesso sito gestiti dallo stesso operatore.
Bilancio di massa	approccio al monitoraggio, consistente nel calcolo degli ingressi, degli accumuli, delle uscite e della generazione o distruzione della sostanza interessata, classificando la differenza calcolata come rilascio nell'ambiente. Il risultato di un bilancio di massa è solitamente una piccola differenza tra grandi quantità di ingresso e di uscita, considerando anche le incertezze coinvolte. Quindi, i bilanci di massa sono applicabili in pratica solo quando possono essere determinate con precisione quantità precise in ingresso e in uscita e le incertezze.
Buona pratica	un approccio che fornisce una buona struttura di riferimento per una determinata attività. Essa non preclude altri approcci che possono essere più appropriati per una certa prescrizione.
Calibrazione	insieme di operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specifiche, la

		differenza sistematica che può esistere tra i valori di un parametro da misurare e quelli indicati dal sistema di misura (con i valori corrispondenti disponibili come riferimento ad un sistema specifico di “riferimento”, incluso i materiali di riferimento e i loro valori provati). Nota: Il risultato di una calibrazione permette o l’attribuzione dei valori dei parametri misurati o la deteminazione di fattori di correzione.
Campagna monitoraggio	di	misure fatte in risposta ad una necessità o a un interesse per ottenere ulteriori informazioni fondamentali oltre a quello che il monitoraggio di routine /convenzionale fornisce. Esempi sono la campagna di monitoraggio durante un particolare periodo di tempo per valutare incertezze, variazioni nel comportamento delle emissioni, il contenuto chimico o l’effetto eco-tossicologico delle emissioni secondo metodi di analisi più avanzati.
Campionamento		processo per il quale una porzione di sostanza, materiale o prodotto viene prelevata per formare un campione rappresentativo, con lo scopo di esaminare la sostanza, il materiale, o il prodotto in questione. Il piano di campionamento, il campionamento e le considerazioni analitiche devono sempre essere considerate contemporaneamente.
Campionamento continuo	in	campionamento su di una base continua, senza interruzioni, di una porzione di un effluente, che può essere continuo o discontinuo. Una porzione del flusso è prelevata ogni volta che si verifica uno scarico. Possono essere individuati due formati:
Campionamento continuo proporzionale alla portata		quando un campione continuo è prelevato in modo proporzionale alla portata dell’effluente
Campionamento continuo ad intervalli di tempo fissati		quando uguali volumi sono prelevati ad intervalli di tempo fissati.
Campionamento isocinetico		tecnica di campionamento dove la velocità con la quale il campione entra nel beccuccio di campionamento eguaglia la velocità di flusso nella sonda.
Campionamento periodico (campionamento discreto / individuale / separato / discontinuo / brusco / immediato)		campioni individuali prelevati in lotti, dipendenti dal tempo o dal volume effluente. Si possono identificare tre formati: <ul style="list-style-type: none"> • campionamento periodico dipendente dal tempo: campioni discreti di ugual volume vengono prelevati ad intervalli regolari di tempo • campionamento periodico proporzionale al flusso: campioni discreti di volumi variabili proporzionali al flusso vengono prelevati ad intervalli regolari di tempo • campioni periodici prelevati ad intervalli regolari di flusso: campioni discreti di ugual volume vengono prelevati dopo il passaggio di un volume stabilito.
Campionamento sistematico		una tecnica di campionamento usata per ottenere campioni, selezionando ogni elemento k-esimo in una lista, una sequenza, un'area, un lotto ecc. Un campione sistematico viene scelto con uno schema ciclico di campionamento, per esempio scegliendo ogni ventesimo dato per avere un 5 % del campione.
Campione: campione di laboratorio	di	campione o sottocampione(i) inviato o ricevuto dal laboratorio.
Campione: campione di prova	di	campione, preparato dal laboratorio di riferimento, dal quale vengono presi dei campioni di prova per esaminarli o analizzarli.
Campione: porzione di	di	quantità o volume del campione di prova preso in analisi, di solito di peso

prova	e volume noti.
Campione: campione primario o campione di campo	ottenuto in base al piano di campionamento spaziale aggregando unità di campioni presi in siti specificati e/o in base al piano di campionamento temporale, aggregando unità di campioni presi in un sito/i precisi e in specifici momenti. Nel processo analitico il campione di campo diventa alla fine il campione(i) di laboratorio.
Campione: campione integrato	campione accumulato/mediato in un periodo di tempo definito.
Campione: Campione composito	Un campione preparato da un operatore o da un sistema automatico e che è stato ottenuto miscelando alcuni campioni pronti
Capacità nominale	quantità di produzione che un impianto è capace di realizzare secondo i dati progettuali e in condizioni di lavoro normali.
Capacità massima produttiva	Capacità massima di produzione di prodotto finito che un impianto può realizzare considerate tutte le limitazioni oggettive di natura tecnologica e legale alla produzione stessa.
Capacità produttiva effettiva	Capacità produttiva effettiva se diversa da quelle massima.
Certificazione	la procedura per la quale una parte terza dà una garanzia scritta che un prodotto, processo o servizio è conforme ai requisiti specificati. La certificazione può essere rilevante per strumenti, attrezzature e/o personale.
Comparabilità	il processo per identificare e/o valutare le differenze e/o caratteristiche in comune tra due (o più) campioni, misure, risultati di monitoraggio, ecc. La comparabilità è collegata all'incertezza, alla tracciabilità per un riferimento specificato, al tempo di mediazione ed alla frequenza.
Condizioni anomale	le condizioni operative nel processo durante un evento accidentale (avaria, rottura, temporanea perdita di controllo, ecc.) che possono portare a un'emissione anomala.
Controllare	metodo per valutare/verificare un valore o un parametro o uno stato fisico in modo da confrontarlo con una situazione di riferimento o per determinare irregolarità (controllare non comprende attenersi a una procedura e neanche l'intera tracciabilità del confronto.)
Controllo delle emissioni	tecniche usate per limitare, ridurre, minimizzare o prevenire emissioni
Disponibilità (di un sistema di misura automatico)	La percentuale di tempo in cui il sistema di misura automatica è operativo e nel quale sono disponibili dati validi.
Determinando	valore o parametro che per essere determinato richiede una misura o analisi.
Discreto	non continuo, per esempio avere intervalli tra tutti i possibili valori
Effluente	fluido fisico (aria o acqua in cui sono presenti inquinanti) che costituisce un'emissione.
Emissione (Direttiva IPPC)	lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo.
Emissione diffusa	un'emissione originata dal contatto diretto con l'ambiente di sostanze volatili o polveri fini sospese in condizioni operative normali. Possono derivare: <ul style="list-style-type: none"> • dalla progettazione dell'attrezzatura (filtri, essiccatori, ...) • dalle condizioni operative (per esempio durante il trasferimento di materiale fra contenitori • dal tipo di operazione (attività di manutenzione)

	<ul style="list-style-type: none"> • dal rilascio graduale ad altri mezzi (acqua di raffreddamento o acqua di scarico) <p>Fonti di emissione diffusa possono essere puntuali, lineari, areali o volumetriche. Emissioni multiple all'interno di un edificio sono normalmente considerate come emissioni diffuse, mentre il sistema generale di ventilazione è un'emissione canalizzata.</p> <p>Esempi di emissioni diffuse riguardano l'apertura di un filtro o di un contenitore, la diffusione attraverso una superficie aperta, le emissioni di composti volatili da fognie, le operazioni di carico e scarico senza la cattura dei vapori rilasciati, le polveri da silos...</p> <p>Le emissioni fuggitive sono una sottoclasse delle emissioni diffuse.</p>
Emissione fuggitiva	le emissioni rilasciate nell'ambiente che risultano da una graduale perdita d'impermeabilità di una parte di una attrezzatura progettata per contenere un fluido confinato (gassoso o liquido), spesso causata da una differenza di pressione con una risultante perdita. Esempi di emissioni fuggitive sono le fuoriuscite che provengono da una flangia, una pompa, o un pezzo di attrezzatura e le perdite che provengono dalle strutture di deposito per i prodotti gassosi o liquidi.
Emissione specifica	emissione legata a una base di riferimento specifica, come la capacità di produzione, la produzione reale (per es. grammi per tonnellata o per unità prodotta, numero di pezzi di apparecchiatura, m ² di materiale prodotto ecc.) ecc.
Errore (errore della misura)	quantità per la quale il risultato ottenuto o approssimato si discosta da quello vero o esatto. Questo risulta da inaccuratezza o imprecisione nelle misure dei valori del parametro.
Esame di un campione	la caratterizzazione preliminare intesa a documentare le caratteristiche visive/esteriori che indicano la natura e l'origine del campione e che possono essere utilizzate per il suo ulteriore trattamento.
Fattore di emissione	numeri che possono essere moltiplicati per un indice di attività o per volumi di materie lavorate da una installazione (per esempio la produzione, il consumo di acqua, ecc.) in modo da valutare le sue emissioni. Essi sono applicati sotto l'ipotesi che tutte le unità industriali per la stessa linea di produzione abbiano modelli di emissione simili.
Fonti diffuse	molteplici fonti di emissioni simili distribuite all'interno di un'area definita
Gestore (esercente)	qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto (<i>dal testo del D.lgs 372/99</i>)
Impianto (Direttiva IPPC)	unità tecnica permanente dove vengono svolte una o più attività elencate nell'Allegato I della Direttiva, e ogni altra attività direttamente associata che abbia una relazione tecnica con le attività intraprese in quel sito e che potrebbe avere conseguenze sulle emissioni e sull'inquinamento.
Incertezza	una misura, spesso qualitativa, del grado di dubbio o del difetto di certezza associato alla stima del valore reale del parametro. L'incertezza comprende vari elementi, alcuni dei quali possono essere dedotti dalla distribuzione statistica dei risultati delle serie di misure.
Incertezza della misura	Parametro associato al risultato di una misura che caratterizza la dispersione dei valori e che può essere ragionevolmente attribuito al misurando (es: la quantità particolare di materiale soggetto a misurazione).
Incidente	un fatto o un evento che implica una perdita di contenimento di materia o energia.

Inquinamento (Direttiva IPPC)	l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
Inquinante	sostanza singola o gruppo di sostanze che possono danneggiare o intaccare l'ambiente.
Ispezione (visita ispettiva)	attività del piano di controllo, attribuita all'Autorità di controllo, che può comportare: <ul style="list-style-type: none"> • visite dei siti; • controllo del raggiungimento degli standard di qualità ambientale; • valutazione dei report e delle relazioni registrate a seguito delle verifiche ambientali, • valutazione e verifica di ogni automonitoraggio svolto da, o per conto di, gestori; sugli impianti sottoposti a controllo; • valutazione delle attività e operazioni eseguite sugli impianti sottoposti a controllo, • verifica dell'immobile e delle attrezzature significative (includendo l'aggiornamento con il quale è conservato l'immobile stesso) e l'adeguatezza della gestione ambientale del luogo; • analisi dei dati rilevanti raccolti dal gestore. L'ispezione comporta sempre: <ul style="list-style-type: none"> • la redazione della relativa relazione; • la conservazione dei dati in data base.
Limite di rilevabilità (LOD)	la quantità minima rilevabile di un composto.
Limite di quantificazione (LOQ)	la quantità minima quantificabile di un composto.
Liquidi Leggeri (LL)	fluidi in stato liquido, tali che la somma delle concentrazioni dei singoli costituenti, con tensione di vapore superiore a 0,3 Kpa a 20°C, sia superiore od uguale al 20% in peso; (Fonte: United State Environmental Protection Agency)
Liquidi Pesanti (HL)	fluidi non classificabili come Liquidi Leggeri
Materie ausiliarie	Materie che vengono addizionate alla Materie Prime per conferire determinate caratteristiche al prodotto finale
Materie di servizio	Materie utilizzate nel ciclo produttivo per attività di servizio quali, ad esempio, la sanificazione nei macelli, la preparazione di acqua demineralizzata per le caldaie, ecc....
Metodo di misura	sequenza logica di attività descritte genericamente, utilizzate per effettuare le misure.
Metodo di valutazione per le emissioni	un insieme di relazioni tra dati misurati, proprietà fisiche, dati meteorologici e dati di progettazione o dei parametri di processo ad essi correlati, e finalizzati a calcolare o a valutare un'emissione o un fattore di emissione.
Migliore tecnica disponibile (Best Available Technique- BAT) (Direttiva IPPC)	la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso: <ul style="list-style-type: none"> • tecniche, sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione,

	<p>costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>disponibili</u>, le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; • <u>migliori</u>, le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV della Direttiva IPPC.</p>
Misura	serie di operazioni per determinare il valore di una quantità.
Misura diretta	determinazione quantitativa specifica dei composti emessi alla sorgente.
Misurando	la quantità specifica di materiale soggetto alla misurazione.
Misurazione indipendente	la misura realizzata attraverso un altro organo di controllo, utilizzando altra apparecchiatura specializzata (campionamento, misura, materiale standard, software, ecc.)
Modello di emissione	tipologia della variazione dell'emissione nel tempo, per esempio, le emissioni possono essere stabili, cicliche, con picchi massimi casuali, variabili in modo casuale, irregolari, ...
Monitoraggio	controllo sistematico delle variazioni di una specifica caratteristica chimica o fisica di emissione, scarico, consumo, parametro equivalente o misura tecnica ecc. Ciò si basa su misurazioni e osservazioni ripetute con una frequenza appropriata, in accordo con procedure documentate e stabilite, con lo scopo di fornire informazioni utili.
Monitoraggio continuo	<p>sono da considerare due tipi di tecniche di monitoraggio continuo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumenti di lettura in continuo fissati in loco (o in linea). La cella di misura è sistemata nella condotta, tubo o linea stessa. Questi strumenti non devono prelevare dei campioni per analizzarli e di solito sono basati su proprietà ottiche. Manutenzione e calibrazione regolari di questi strumenti sono fondamentali. • strumenti di lettura in continuo fissati sulla linea (o estrattivi). Questo tipo di strumentazione preleva un campione di emissione lungo una linea di campionamento, che è inviato ad una stazione di misura, dove il campione è poi analizzato in continuo. La stazione di misura può essere distante dal condotto, e perciò è necessario fare attenzione per mantenere l'integrità del campione. Questo tipo di attrezzatura può comportare un certo condizionamento del campione.
Monitoraggio qualitativo	tipo specifico di monitoraggio realizzato con l'uso di tecniche, procedure o metodi che si possono basare sull'osservazione o le facoltà umane (per es. monitoraggio dell'odore, verifiche visive, misure di confronto). I risultati del monitoraggio qualitativo possono venir espressi come misure quantitative.
Parametro	grandezza misurabile rappresentante le maggiori caratteristiche di un gruppo statistico.
Parametro equivalente	parametro relativo ad una emissione, che fornisce lo stesso (simile) livello di informazione con lo stesso (simile) grado di incertezza.
Parametri sostitutivi (detti anche surrogati)	quantità misurabili o calcolabili che possono essere, direttamente o indirettamente, strettamente legate alle misure convenzionali dirette di inquinanti, e che possono quindi essere controllate e usate al posto di

	queste per alcuni scopi pratici. L'utilizzo di parametri surrogati, usati individualmente o in associazione con altri, può fornire un quadro sufficientemente affidabile della natura e delle proporzioni dell'emissione.
Percentuale dei dati raccolti	percentuale del numero di dati previsti che è stato effettivamente fornito.
Piano di controllo	è l'insieme di azioni svolte dal gestore e dall'Autorità di controllo che consentono di effettuare, nelle diverse fasi della vita di un impianto o di uno stabilimento, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell'attività costituiti dalle emissioni nell'ambiente e dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consente in primo luogo la verifica della sua conformità ai requisiti previsti nella/e autorizzazione/i.
Precisione	misura di quanto esattamente possono venir duplicati i risultati analitici. La precisione è associata ai valori misurati. Campioni replicati (preparati in modo identico dallo stesso campione) vengono analizzati per stabilire la precisione di una misura. La precisione è di solito registrata come deviazione standard o media dell'errore replicato. Nota: la precisione non deve mai essere confusa con l'accuratezza. Questa ultima esprime quanto una misura si avvicina al valore accettato o reale.
Prodotto finito	Materiale prodotto intenzionalmente idoneo per la successiva distribuzione e commercializzazione; normalmente deve corrispondere ad una serie di requisiti o specifiche di produzione.
Relazione (reporting, tradotto anche in rapporto o comunicazione)	processo di trasmissione periodica di informazioni sulla situazione dell'ambiente, incluse le emissioni e la conformità delle emissioni stesse, alle autorità o al gestore interno dell'impianto e ad altre agenzie ed anche ai cittadini in generale
Rilascio	scarico effettivo (di routine, usuale o accidentale) di un'emissione nell'ambiente.
Ripetibilità (di un sistema di misura)	la capacità di un sistema di misura di fornire valori strettamente simili per misure dello stesso parametro ripetute nelle stesse condizioni.
Risultato	valore attribuito al misurando, ottenuto tramite misura. Da notare che una dichiarazione completa del risultato di una misura include le informazioni sull'incertezza della misura, come anche tutte le informazioni rilevanti necessarie a interpretare e confrontare i risultati.
Scarico	emissione fisica di inquinanti attraverso un sistema di scarico definito (per esempio incanalato) (fogne, camini, condotte, aree di stoccaggio, scarico fognari)
Settaggio / configurazione (di un sistema di misura)	L'azione di portare il sistema di misura ad una configurazione operativa adatta al suo utilizzo.
Sistema di contenimento	Insieme di tecnologie di trattamento e/o abbattimento delle emissioni utilizzate per contenere sia le emissioni dell'impianto, in atmosfera, idriche, sonore, sia lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti, entro i limiti previsti nella/e autorizzazione/i.
Sistema di misura	l'insieme degli strumenti di misura e delle altre apparecchiature, incluse tutte le procedure di lavoro, usate per effettuare le misure stabilite.
Sistema di misura automatico	un sistema di misura della sostanza sotto accertamento, che restituisce un segnale di uscita proporzionale all' unità fisica del parametro che deve essere misurato e che è in grado di produrre i risultati delle misure senza l'intervento umano.
Sistema di misura	un sistema di misura automatico che restituisce un output continuo delle

automatico in continuo	misure in continuo della sostanza sotto controllo.
Sistema discontinuo di misura automatica	sistema di misura automatico che produce segnali di output discreti.
Sistema di monitoraggio delle emissioni (SME)	sistema per la misura delle grandezze, relative alle emissioni, in grado di espletare le seguenti funzioni: campionamento ed analisi, acquisizione, validazione, elaborazione automatica ed archiviazione dei dati.
Sorgente	ogni elemento fisico che può costituire l'origine di un'emissione. Può essere un impianto, un'apparecchiatura, un componente, ecc.; può essere fissa o mobile, singola o multipla, diffusa o fuggitiva, ecc.
Sostanza (Direttiva IPPC)	ogni elemento chimico e suoi composti, eccetto le sostanze radioattive ai sensi della Direttiva 80/836/Euratom(1) e degli organismi geneticamente modificati ai sensi della Direttiva 90/219/EEC(2) e della Direttiva 90/220/EEC(3).
Sostanza interferente	sostanza presente nel materiale sotto indagine, diversa da quella da misurare, e che, a causa della sua presenza, produce delle variazioni nei risultati del sistema di misura.
Stabilimento (sito)	tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse.
Standard di qualità ambientale (Direttiva IPPC)	la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale.
Standardizzazione	serie di operazioni che stabilisce, in condizioni specificate, il rapporto tra misure di valori ottenute tramite strumento o sistema di misura, o anche i valori rappresentati da una misura o da un materiale di riferimento, e i valori corrispondenti raggiunti dagli standard.
Stato base	lo stato specifico di un sistema di misurazione utilizzato come punto fisso di riferimento per la valutazione dello stato attuale del sistema di misura. E' da notare che uno stato di equilibrio può anche essere considerato uno stato base. Nelle misurazioni della qualità dell'aria riguardanti i composti gassosi, l'utilizzo di un "gas di riferimento detto zero" spesso stabilisce lo stato base.
Stima	Vedi Valore stimato
Tracciabilità	una proprietà del risultato di una misura o il valore di uno standard, per il quale questo può essere collegato a riferimenti dichiarati tramite una catena ininterrotta di confronti, aventi tutti incertezze dichiarate.
Validazione (convalida)	Conferma del risultato finale di un processo di monitoraggio. Questa include di solito l'analisi di tutte le fasi della catena di produzione dei dati (come determinazione del flusso, campionamento, misura, elaborazione dati ecc.) attraverso il loro confronto con metodi di riferimento, norme, buone pratiche, stato dell'arte, ecc.
Valore	(vedi valore limite di emissione, valore misurato, valore stimato, valore calcolato): espressione quantitativa di una particolare grandezza, solitamente espressa da un numero seguito dall'unità di misura.
Valore calcolato	Risultato della valutazione di un'emissione basato soltanto sul calcolo.
Valori anomali	Risultati devianti in modo significativo dagli altri in una serie di misure (di solito una serie di dati di monitoraggio) e che non possono essere attribuiti all'attività di una struttura o di un processo. Vengono identificati, da un giudizio esperto sulla base di un test statistico (per es. test Dixon) insieme ad altre considerazioni, come un comportamento di emissione anomalo

	nella particolare struttura.
Valore limite di emissione (VLE) (Direttiva IPPC)	la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato III della Direttiva.
Valore misurato	il risultato di una misura.
Valore reale	Valore che può essere ottenuto in teoria con una catena di misurazione perfetta.
Valore stimato	Risultato della valutazione di un' emissione ottenuta utilizzando fattori di emissione, parametri surrogati, calcoli o metodi simili che utilizzano parametri indiretti.
Valutazione di conformità	Il processo di confronto delle emissioni di inquinanti da un impianto con i valori limite di emissione autorizzati, entro un definito grado di incertezza.
Valutazione	un controllo del livello di adeguatezza tra una serie di considerazioni e una serie commisurata di criteri sufficiente per prendere una decisione rispetto ad obiettivi stabiliti. In più la combinazione di analisi politiche ed attività relative come per esempio l'identificazione di criticità e la comparazione di rischi e benefici (come nella valutazione di rischio e di impatto).

ALLEGATO III

SCHEDE PER LA

DOMANDA DI

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

DISCARICHE

Marca
da bollo

€11,00

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – IPPC
DISCARICHE**

(Ai sensi della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21)

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ (Prov. _____)
residente a _____ (Prov. _____)
Via _____ n. _____

in qualità di gestore dell'impianto denominato:

Ragione Sociale:

chiede, ai sensi della normativa in oggetto, l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sopra citato. A tal fine si allega la documentazione e gli elaborati tecnici di seguito elencati.

Allegati ed elaborati tecnici:

- | | | |
|-------------|--|--------------------------|
| Allegato 1 | Relazione tecnica | <input type="checkbox"/> |
| Allegato 2A | Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 | <input type="checkbox"/> |
| Allegato 2B | Stralcio del PRG in scala 1:2000 | <input type="checkbox"/> |
| Allegato 3A | Planimetria generale della discarica con indicazione degli impianti ausiliari..... | <input type="checkbox"/> |
| Allegato 3B | Planimetria sezione dell'abbancamento dei rifiuti..... | <input type="checkbox"/> |
| Allegato 3C | Planimetria della rete del percolato e dei sistemi di allontanamento delle acque dal corpo discarica | <input type="checkbox"/> |
| Allegato 4 | Planimetria degli eventuali impianti di captazione del gas | <input type="checkbox"/> |
| Allegato 5 | Piano di Monitoraggio ¹ | <input type="checkbox"/> |
| Allegato 6 | Documentazione di previsione di impatto acustico secondo D.G.R. n° 673/2004 | <input type="checkbox"/> |

¹ Con riferimento al Bref monitoring

- Allegato 7 Schede di sicurezza - In alternativa indicare il luogo di archiviazione delle stesse. (Rif. Scheda C)
- Allegato 8 Tariffe
- Allegato 9 Sintesi non tecnica
- Allegato

Check-list delle schede allegata alla domanda:

SCHEDA A – Identificazione dell’impianto

SCHEDA B – Autorizzazioni vigenti e interventi ambientali

Data:

Firma:

Scheda A

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

Tab. A.

L'attività rientra nell'allegato 1 della direttiva 96/61/CE

SI NO

Denominazione dell'attività		
³ Codice IPPC	Classificazione IPPC	⁴
⁵ Codice NOSE-P	Classificazione NOSE-P	
⁶ Codice NACE	Classificazione NACE	
⁷ Codice ISTAT	Classificazione ISTAT	
<i>NOTE SULLE ATTIVITA' ACCESSORIE:</i>		
⁸		

Superficie totale⁹:

Superficie coperta:

Superficie scoperta impermeabilizzata:

Numero totale addetti:

<input type="text"/>	m ²
<input type="text"/>	m ²
<input type="text"/>	m ²
<input type="text"/>	

² Elenco a discesa 1...2...3...4 ecc.

³ Il codice IPPC, in formato n.n(a), è reperibile alla tabella 1.6.1 dell'allegato 1.6 al D.M. 23.11.2001 (S.O. G.U. n.37 del 13.02.2002)

⁴ Le categorie delle attività industriali IPPC è reperibile all'allegato 1 D.Lgs 04.08.1999 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione...."

Riportare in modo sintetico la descrizione dell'attività relativa al codice

⁵ Il codice NOSE-P, in formato nnn.nn, è reperibile alla tabella 1.6.1 dell'allegato 1.6 al D.M. 23.11.2001 (S.O. G.U. n.37 del 13.02.2002)

⁶ Il codice NACE, in formato nn, è reperibile alla tabella 1.6.1 dell'allegato 1.6 al D.M. 23.11.2001. (S.O. G.U. n.37 del 13.02.2002)

⁷ Il codice ISTAT delle attività è reperibile nell'Allegato 1 - Suballegato C del D.M. 26 aprile 1989 pubblicato sul S.O. della G.U. n. 135 del 12.06.1989

⁸ Inserire le informazioni relative alle attività (se presenti) c.d. "accessorie" (es. impianti di raffredd., produzione di calore ed energia, laboratori di ricerca e sviluppo, imp. tratt. reflui) tecnicamente connesse con l'attività IPPC sopra descritta.

⁹ Superficie utile riferito all'attività in oggetto

Tab. A. L'attività rientra nell'allegato 1 della direttiva 96/61/CE SI NO

Denominazione dell'attività		
Codice IPPC	Classificazione IPPC	
Codice NOSE-P	Classificazione NOSE-P	
Codice NACE	Classificazione NACE	
Codice ISTAT	Classificazione ISTAT	
<i>NOTE SULLE ATTIVITA' ACCESSORIE:</i>		

Superficie totale¹⁰: m²
 Superficie coperta: m²
 Superficie scoperta impermeabilizzata: m²
 Numero totale addetti:

Turni di lavoro 1 - dalle alle
 2 - dalle alle
 3 - dalle alle
 4 - dalle alle

L'azienda si avvale di terzisti ? SI NO

Numero totale di addetti stagionali:

Periodicità utilizzo lavoratori stagionali:	Gen	Feb	Mar	Apr	Ma g	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	<input type="checkbox"/>											

Periodicità dell'attività: Tutto l'anno

Se NO specificare i mesi di Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	<input type="checkbox"/>											

Periodicità settimanale: Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. Sab. Dom.

Anno di inizio dell'attività:

¹⁰ Superficie utile riferito all'attività in oggetto

Tab. A. L'attività rientra nell'allegato 1 della direttiva 96/61/CE **SI** **NO**

Denominazione dell'attività		
Codice IPPC	Classificazione IPPC	
Codice NOSE-P	Classificazione NOSE-P	
Codice NACE	Classificazione NACE	
Codice ISTAT	Classificazione ISTAT	
<i>NOTE SULLE ATTIVITA' ACCESSORIE:</i>		

Superficie totale¹¹: m²
 Superficie coperta: m²
 Superficie scoperta impermeabilizzata: m²
 Numero totale addetti:

Turni di lavoro

1 - dalle alle

2 - dalle alle

3 - dalle alle

4 - dalle alle

L'azienda si avvale di terzisti ? **SI** **NO**

Numero totale di addetti stagionali:

Periodicità utilizzo lavoratori stagionali:	Gen	Feb	Mar	Apr	Ma g	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	<input type="checkbox"/>											

Periodicità dell'attività: Tutto l'anno

Se NO specificare i mesi di Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	<input type="checkbox"/>											

Periodicità settimanale: Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. Sab. Dom.

Anno di inizio dell'attività:

¹¹ Superficie utile riferito all'attività in oggetto

Scheda B

AUTORIZZAZIONI VIGENTI DELL'IMPIANTO E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, E INTERVENTI AMBIENTALI IN ATTO.

B.1. Quadro Autorizzatorio – Certificazioni Ambientali

Elenco delle autorizzazioni e/o certificazioni rilasciate dagli enti competenti riferite all'impianto oggetto della presente domanda e vigenti all'atto della presentazione della domanda.

Tab. B.1.1

Autorizzazioni Ambientali Settoriali dell'impianto in oggetto.

Settore Interessato	Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ¹²	Numero Autorizzazione ¹³	NOTE ¹⁴
		Data di emissione	
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

¹² Esempio: Ministero, Regione, Provincia, Comune, A.U.S.L., ecc...ecc...

¹³ In alternativa, inserire n° di protocollo dell'ente che ha rilasciato il documento autorizzativo.

¹⁴ Specificare a quale attività descritte nelle precedenti Tab. A.1 - A.2 - A.X...ecc. sono riferite le autorizzazioni in possesso.

¹⁵ Elenco a cascata con:aria, acqua, rumore, rifiuti ecc.

¹⁶ Elenco a cascata con:aria, acqua, rumore, rifiuti ecc.

¹⁷ Elenco a cascata con:aria, acqua, rumore, rifiuti ecc.

¹⁸ Elenco a cascata con:aria, acqua, rumore, rifiuti ecc.

¹⁹ Elenco a cascata con:aria, acqua, rumore, rifiuti ecc.

²⁰ Elenco a cascata con:aria, acqua, rumore, rifiuti ecc.

²¹ Elenco a cascata con:aria, acqua, rumore, rifiuti ecc.

22			
23			
24			

Scheda B

Tab. B.1.2

Altre Autorizzazioni nulla osta e/o altri adempimenti ambientali

Settore Interessato	Ente competente	Numero Autorizzazione	NOTE
		Data di emissione	
25			

²² Elenco a cascata con: aria, acqua, rumore, rifiuti ecc.

²³ Elenco a cascata con: aria, acqua, rumore, rifiuti ecc.

²⁴ Elenco a cascata con: aria, acqua, rumore, rifiuti ecc.

²⁵ Elenco a cascata con: VIA, rischio di incidente rilevante, sistemi gestione sicurezza, direttiva solventi, altro

Tab. B.1.3

Certificazioni Ambientali e/o di Sistema e di Prodotto

Certificazione	Autorità che ha rilasciato la certificazione	Numero Certificazione	NOTE
		Data di emissione	
26			
27			
28			
29			

²⁶ Elenco a cascata: EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, ALTRO

²⁷ Elenco a cascata: EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, ALTRO

²⁸ Elenco a cascata: EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, ALTRO

²⁹ Elenco a cascata: EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, ALTRO

Scheda B

B.3. Bonifiche effettuate

Tab. B.3

Operazioni di Bonifiche effettuate ³¹							
Inquinanti considerati ³²	Data inizio e data fine delle operazioni di bonifica	Quantità di rifiuti smaltiti t o m ³	Certificazione		Ente Competente per il rilascio dell'Autorizzazione	Norma di riferimento	Note e Considerazioni
			Numero ³³	Data emissione ³⁴			
1		/					
2		/					
3		/					
4		/					
		/					
		/					

³¹ Operazioni di bonifica aree contaminate, serbatoi interrati, ai sensi del D.M 25/10/1999 n° 471

³² Descrivere il tipo di rifiuto tramite nome o formula

³³ Inserire il numero di protocollo dell'autorizzazione specifica per il settore interessato

³⁴ Inserire la data di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione nel formato gg.mm.aaaa

B.4. Bonifiche in corso

Tab. B.4

Operazioni di Bonifiche in corso								
	Inquinanti considerati	Data inizio bonifica	Data fine bonifica (presunta)	Quantità di rifiuti smaltiti t o m ³	Stato di fatto della bonifica in corso	Ente Competente per il rilascio dell'Autorizzazione	Norma di riferimento	Note e Considerazioni
1					³⁵			
2								
3								
4								

NOTE:

³⁵ Indicare ad esempio la percentuale delle operazioni di bonifica già eseguite

ALLEGATO IV

Criteria suppletivi per la stesura della relazione tecnica degli impianti di discarica.

1. CRITERI GENERALI

- 1.1 Risulta necessario che i gestori di discariche esistenti valutino la situazione in essere, verificando la conformità ovvero la difformità ai requisiti indicati dal D.Lgs. 36/03 (quale BAT di settore) anche con riferimento all'allegato IV al D. Lgs. 372/99, ai BRef già adottati dalla Commissione Europea, nonché della linea guida generale o delle linee guida specifiche (per quanto di interesse) emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 372/99. Per specifiche esigenze, il Gestore può riferirsi ad altre tecniche ed in particolare ai BRef proposti per l'adozione dalla Direzione Generale per l'Ambiente della suddetta Commissione e dei Final Draft licenziati dall'European IPPC Bureau di Siviglia.
- 1.2 In subordine sono considerati i Draft in discussione presso il TWG incaricato dall'European IPPC Bureau (almeno quelli giunti al secondo livello). I suddetti documenti sono scaricabili dal sito ufficiale dell'European IPPC Bureau di Siviglia all'indirizzo internet: eippcb.jrc.es.
- 1.3 Da tale raffronto occorre che i gestori individuino: gli interventi da realizzare e le azioni necessarie per adeguarsi ovvero le condizioni per gestire la discarica.
- 1.4 **QUALORA SIANO STATI PRESENTATI I PIANI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 36/03 ED ESSI SIANO CONFORMI A QUANTO PREVISTO AI SUCCESSIVI PUNTI, IL GESTORE POTRA' AVVALERSENE NELLA RICHIESTA DI AIA PER GLI IMPIANTI ESISTENTI.**
- 1.5 I gestori che propongono la costruzione di nuovi impianti di discarica, fatto salvo quanto previsto da altre normative di settore (es: VIA), devono comunque fare riferimento al D.Lgs. 36/03 ad alle seguenti note quali indicazioni vincolanti nella preparazione domanda di AIA che potranno essere opportunamente adeguate in accordo con l'Autorità Competente e quando necessario, al nuovo impianto.

Nota relativa ai Piani di Adeguamento.

- 1.6 Il piano di adeguamento costituisce il momento di sintesi delle valutazioni che il gestore effettua sulla situazione strutturale e gestionale di ogni discarica rispetto a tutte le previsioni della nuova norma.

- 1.7 **Con il piano si individua quindi la prospettiva delle discariche esistenti in relazione alle attività da intraprendere per proseguirne l'esercizio ove ritenuto possibile.**
- 1.8 Risulta quindi necessario che i gestori di discariche esistenti valutino la situazione in essere, verificando la conformità ovvero la difformità ai requisiti indicati, e individuino gli interventi da realizzare e le azioni necessarie per adeguarsi ovvero le condizioni per gestire la discarica fino all'esaurimento naturale (comunque non oltre il 16/07/2009).
- 1.9 Diversamente, in condizioni di difformità evidente, i gestori dovranno impegnarsi per la chiusura della discarica in tempi brevi e comunque non oltre il 16/7/2005.
- 1.10 Con riferimento alle previsioni contenute in **Allegato 1** del D. Lgs n. 36/2003, le prospettive di adeguamento sono oggettivamente diverse se riferite agli aspetti di conformità della **barriera geologica** piuttosto che agli altri aspetti di ordine gestionale/operativo o relativi alle strutture ausiliarie e di servizio.
- 1.11 Il primo aspetto relativo alla **barriera geologica** è certamente decisivo per valutare la prospettiva di una discarica esistente ed in coltivazione, essendo oggettivamente improponibile, per un impianto in esercizio, un intervento radicale di adeguamento su tale barriera in caso di non conformità evidente.
- 1.12 Rispetto alle difformità di carattere costruttivo che potranno emergere una volta effettuate le dovute verifiche, è certamente opportuno **valutare il rischio connesso alla prosecuzione della gestione rispetto alla oggettiva impossibilità di adeguamento** anche tenendo conto della possibile adozione di criteri e modalità gestionali tali da garantire condizioni di rischio accettabili fino all'esaurimento naturale. In tal senso, attraverso una adeguata **valutazione del rischio**, potranno essere individuate ed adottate determinate condizioni di carattere gestionale (comprendenti per esempio specifiche limitazioni alla pericolosità dei rifiuti ammissibili ovvero modalità più rigorose di controllo sia sui rifiuti in ingresso che sulla discarica) per permettere la prosecuzione della coltivazione anche fino all'esaurimento naturale.
- 1.13 La maggior parte delle discariche costruite in epoca recente, o comunque dopo la emanazione della Direttiva 1999/31/CE, sono state progettate e realizzate con criteri sostanzialmente conformi o comunque equivalenti a quelli previsti dalla direttiva stessa. Al fine di definire quali eventuali interventi di adeguamento strutturale siano da effettuare, resta da valutare e verificare la "equivalenza" dei criteri a suo tempo adottati in termini di prestazioni e garanzie per l'ambiente rispetto alle previsioni del nuovo decreto.
- 1.14 Il concetto di "**protezione equivalente**" è, fra l'altro, previsto dal Decreto stesso per valutare la efficacia della barriera di confinamento in assenza di una adeguata barriera geologica naturale.
- 1.15 Dovranno essere fornite adeguate informazioni ed elaborazioni in base alle quali risulti possibile dimostrare la sostanziale equivalenza fra le soluzioni adottate e quelle previste dal decreto per la barriera geologica naturale ovvero per la barriera di confinamento ed in tal senso la dimostrazione potrà essere supportata, come detto, da una valutazione del grado di rischio connesso con la prosecuzione dell'attività in modo da individuare complessivamente gli interventi di eventuale adeguamento (strutturale e/o gestionale) da porre in atto per rendere accettabile il rischio ambientale risultante.

- 1.16 In tutti gli altri casi, per i quali non risulti la piena conformità o la sostanziale equivalenza, un'adeguata **valutazione complessiva del rischio** potrà permettere di definire tempi più o meno rapidi entro cui provvedere alla chiusura della discarica anche rispetto ai naturali tempi di esaurimento stimati.
- 1.17 Per tutti gli altri aspetti contenuti nell'Allegato 1 (**copertura rifiuti, controllo acque, disturbi, barriere, dotazione di attrezzature e personale, ecc...**), le previsioni di adeguamento sono invece esclusivamente legate alle determinazioni che il gestore intende assumere ed il piano di adeguamento potrà dar conto dei tempi programmati e delle modalità di realizzazione.

2. SVILUPPO e STRUTTURA della relazione tecnica di accompagnamento alla richiesta di AIA

- 2.1 Vengono di seguito illustrate le sezioni secondo cui strutturare e predisporre la Relazione Tecnica e la relativa articolazione nonché secondo cui la Pubblica Amministrazione provvederà a valutare la domanda. Il contenuto previsto per ciascuna sezione, in un dettaglio comunque non esaustivo, viene poi illustrato nel successivo capitolo 2.

2.1 Identificazione

- 2.2 E' opportuno prevedere una sezione di **IDENTIFICAZIONE** dell'impianto (e del richiedente) riportando in essa i dati caratteristici relativi alla discarica (tra cui ubicazione, volumi totali iniziali e residui, vita utile stimata, tipologia dei rifiuti ammessi, flussi attuali e previsti, classificazione attuale dell'impianto, inquadramento richiesto secondo le nuove categorie, criteri di ammissibilità eventualmente previsti per la fase transitoria).

2.2 Sezione tecnico-costruttiva

- 2.3 In tema di adeguatezza ai criteri costruttivi (**parte dell'Allegato 1 al D.Lgs. 36/03, in particolare barriera geologica**), è opportuno procedere confrontando quanto previsto dal decreto 36/03 con le effettive specifiche tecniche costruttive adottate mediante una sezione in cui sono valutati gli **ASPETTI TECNICO-COSTRUTTIVI**.
- 2.4 Tale sezione deve contenere un'indagine geologica (eventualmente quella effettuata per la progettazione della discarica) e una dettagliata descrizione della situazione attuale, in relazione soprattutto alla barriera geologica esistente ed ai sistemi di protezione del terreno e delle acque di falda.
- 2.5 **In caso di non piena conformità costruttiva** deve essere effettuata una **valutazione complessiva del rischio** associato in modo da permettere una adeguata previsione delle prestazioni future delle strutture esistenti.
- 2.6 In base alle risultanze di tale relazione si potranno sostanzialmente configurare le seguenti possibili situazioni:
- a. **piena conformità** costruttiva;

- b. **conformità per equivalenza** delle soluzioni costruttive adottate, da dimostrarsi mediante risultanze in tal senso espresse dalla relazione tecnico-costruttiva opportunamente supportate da una **valutazione del rischio** che attesti, con sufficiente significatività, l'accettabilità del rischio di inquinamento del suolo e del sottosuolo (falde);
- c. **non conformità (lieve)** determinata dal fatto che non è dimostrabile una sostanziale equivalenza ma per cui possono ricorrere le stesse condizioni di cui la punto b. a seguito della **valutazione del rischio**.
La valutazione complessiva potrà permettere di considerare accettabile il livello di rischio associato alla prosecuzione dell'esercizio in relazione ai tempi previsti per l'adeguamento (che necessariamente riguarderà soprattutto gli aspetti gestionali che possono incidere sul livello di rischio complessivo come p. es. eventuale limitazione della pericolosità dei rifiuti ammissibili) ovvero in relazione ai tempi stimati per l'esaurimento e/o la chiusura della discarica (comunque non oltre il 16/07/2009);
- d. **difformità evidente** delle soluzioni costruttive adottate (la relazione tecnico-costruttiva non può in alcun modo attestarne l'equivalenza) a seguito della quale si dovrà necessariamente programmare la chiusura della discarica in tempi brevi, ovvero il gestore potrà proporre l'adozione di misure compensative (che riterrà fattibili sul piano tecnico-economico) proponendo al contempo modalità e tempistiche per la chiusura della discarica (da prevedere comunque non oltre il 16/07/2005).
Tali proposte dovranno in ogni caso essere valutate sulla base dell'**entità del rischio determinata mediante adeguata valutazione** che porti, se del caso, a prevedere l'adozione di specifiche misure precauzionali volte a limitare la pericolosità dei rifiuti ammessi ovvero ad inquadrate la discarica in una categoria a minor rischio ("declassazione").
Quest'ultima condizione potrebbe rendere possibile la prosecuzione dell'esercizio fino all'esaurimento naturale ed eventualmente anche oltre il 2009 (infatti rispetto ad una categoria differente la verifica di conformità potrebbe dare esiti positivi) fatta salva la compatibilità con le previsioni dei Piani Provinciali.

2.3 Modalità gestionali, organizzative e risorse

- 2.7 In tema di adeguatezza per tutte le altre previsioni di ordine strutturale relative a strutture ausiliarie e/o di servizio e di ordine gestionale (**Allegato 1 al D.Lgs. 36/03, punti restanti**), sulla base delle decisioni adottate in seguito alla verifica costruttiva e tenendo presente che le modalità gestionali, se non conformi, dovranno comunque essere adeguate per la prosecuzione dell'esercizio, la Relazione tecnica conterrà una dettagliata sezione in materia di **GESTIONE E RISORSE**.
- 2.8 In questa sezione si deve dimostrare, mediante opportune evidenze, la conformità a quanto previsto in tema di struttura organizzativa e modalità gestionali ovvero i tempi e i modi che il richiedente intende proporre (in caso di prosecuzione) per l'adozione delle misure gestionali e delle dotazioni strutturali richieste.
- 2.9 Per le di modalità di gestione e per le procedure adottate il gestore potrà riferirsi a Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14001 o EMAS) ovvero a documenti con procedure di gestione già adottati, applicati ed approvati dall'Autorità Competente, dettagliando in ogni caso in maniera puntuale la conformità specifica e non generica a quanto richiesto.

- 2.10 In questa sezione, in relazione alle procedure di ammissione dei rifiuti, il gestore evidenzierà, fra l'altro, le modifiche necessarie al proprio esistente sistema di omologazione / accettazione / conferimento per conformarsi a quanto previsto dal decreto.
- 2.11 In caso di sostanziale conformità costruttiva (ovvero di prospettiva concreta di adeguamento) e quindi di riclassificazione della discarica, il gestore dovrà indicare se intende adottare già nel periodo transitorio fino al 16/7/2005 i **criteri di ammissibilità** previsti dal DM 13/03/2003 e come intende conformare i propri strumenti di gestione. Tali criteri diventano obbligatori dal 16/7/2005.
- 2.12 In relazione ai **5 Piani** previsti all'**Allegato 2** al D. Lgs. 36/03 (**Piano di Gestione Operativa, di Gestione Post - operativa, di Controllo e Sorveglianza, Finanziario e di Ripristino Ambientale**), il gestore dovrà fornire gli elementi necessari per **valutare la conformità o meno dei sistemi di gestione già adottati** (eventualmente anche tramite risultanze di audit) e **dovrà produrre i Piani sopracitati ovvero fornire almeno un programma dettagliato in cui siano indicati gli elementi e l'articolazione (struttura e contenuti) secondo cui intende predisporre tali documenti** indicando i tempi in cui intende provvedere a presentarli nella versione definitiva di dettaglio.
- 2.13 Sulla base delle risultanze delle verifiche condotte e quindi delle decisioni assunte, dovrà proporre, con la Relazione Tecnica, almeno gli elementi e la struttura con cui predisporre:
- i. in caso di richiesta di prosecuzione dell'esercizio (conformità accertata ovvero adeguamento pianificato) tutti i cinque Piani (di Gestione Operativa, di Controllo e Sorveglianza, di Gestione Post-operativa, di Ripristino Ambientale e Finanziario) impegnandosi comunque in tempi brevi e definiti alla redazione completa e alla presentazione dei piani;
 - ii. in caso di chiusura in tempi brevi (per difformità evidente ovvero per scelta aziendale) i piani di Gestione Post-operativa, di Ripristino Ambientale e Finanziario quest'ultimo quantomeno per la dimostrazione dell'esistenza degli accantonamenti (o comunque di adeguati fondi) necessari per la gestione post-operativa; in questo caso dovranno essere in ogni caso indicate le misure gestionali compensative che si prevede di adottare fino alla chiusura.

3. CONTENUTI della relazione tecnica di accompagnamento alla richiesta di AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

3.1 Identificazione

3.1 La **sezione iniziale** dovrà contenere almeno i seguenti dati ed informazioni:

- l'identità del gestore;
- Identificazione del sito (ubicazione) e provvedimenti autorizzativi vigenti e antecedenti (eventuale Decreto VIA, provv. ex art. 27 D.Lgs. 22/97 - autorizzazione alla costruzione, provv. ex art. 28 D. Lgs. 22/97 - autorizzazione all'esercizio);

- la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti smaltiti, indicando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
- l'indicazione della capacità totale (e residua) della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assestamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas e percolato.
- volume occupato e capacità residua della discarica al 27.03.2003.
- categoria attuale secondo Delib. Intermin. 27/07/84 (I[^] cat., II A, II B, II C, III) (se trattasi di discarica esistente);
- proposta di classificazione della discarica (inerti, non pericolosi, pericolosi);
- criteri di ammissibilità (secondo DM 13/03/03 ovvero secondo Del. C.I. 27/07/84) che si intende utilizzare nel periodo transitorio.

3.2 Sezione tecnico-costruttiva

3.2 Con riferimento ai punti elencati in Allegato 1 (Criteri costruttivi e gestionali), nella **Sezione tecnico-costruttiva** dovrà almeno essere dettagliato quanto previsto nei seguenti punti:

2.1. Ubicazione

2.2. Protezione delle matrici ambientali

2.3. Controllo delle acque e gestione del percolato, relativamente a

- dimensionamento delle canalizzazioni per acque meteoriche
- progettazione sistema di raccolta percolato

2.4. Protezione del terreno e delle acque, comprendente

2.4.2. Barriera geologica (eventuale valutazione di equivalenza dei criteri costruttivi)

2.4.3. Copertura superficiale finale

2.5. Controllo dei gas, relativamente a

- efficienza impianto di estrazione
- specifiche delle apparecchiature antideflagranti
- presenza di dispositivi di eliminazione della condensa

2.7. Stabilità.

3.3 La **valutazione del rischio**, di cui si è ampiamente trattato nel capitolo relativo ai criteri generali, è da utilizzare a supporto della dimostrazione di conformità (per equivalenza) ovvero per valutare la possibilità di prosecuzione dell'esercizio o meno rispetto a elementi di difformità.

3.4 Tale valutazione potrà essere condotta mediante approcci di tipo quali-quantitativo o anche semplicemente qualitativo, purché significativo, per esempio con il ricorso a modelli

numerici anche semplificati che pur tuttavia possono, se utilizzati, adeguatamente rappresentare quantomeno il livello di rischio relativo (la situazione esistente rispetto alla piena conformità).

3.5 Indicativamente l'approccio quali-quantitativo dovrebbe essere condotto mediante l'adozione di un **modello concettuale** basato su:

- caratterizzazione parametri idrogeologici;
- identificazione dei percorsi di diffusione ed esposizione;
- definizione degli inquinanti;
- caratterizzazione delle matrici ambientali interessate (sottosuolo e falda);
- caratteristiche progettuali della discarica.

3.6 L'eventuale valutazione della vulnerabilità della falda dovrebbe permettere di valutare la possibilità (probabilità) di percolazione verticale nell'ipotesi di massimo battente di percolato in discarica compatibilmente con le caratteristiche stratigrafiche del corpo discarica.

3.3 Modalità gestionali, organizzative e risorse

3.7 Con riferimento ai punti elencati in Allegato 1 relativi ai criteri gestionali e strutturali, nella **sezione Gestione e Risorse** dovrà almeno essere verificato quanto previsto nei seguenti punti:

- 2.3 Controllo delle acque e gestione del percolato (per i punti non verificati nella Relazione tecnico-costruttiva)
- 2.5 Controllo dei gas (per i punti non verificati nella Relazione tecnico-costruttiva)
- 2.6. Disturbi e rischi
- 2.8. Protezione fisica degli impianti
- 2.9. Dotazione di attrezzature e personale
- 2.10. Modalità e criteri di coltivazione


3.8 **Buona parte gli elementi sopra elencati possono trovare adeguato dettaglio nella articolazione di alcuni fra i 5 piani previsti dal D.Lgs. 36/03** (sicuramente nei piani di gestione operativa e di controllo e sorveglianza ed anche nel piano di gestione post-operativa dopo la chiusura).

3.9 In questa sezione della Relazione Tecnica dovranno comunque essere fornite le **evidenze delle valutazioni effettuate in merito alla conformità** ed alla effettiva applicazione **dei sistemi di gestione** eventualmente già adottati. A tale proposito potrebbe risultare opportuno allegare porzioni della esistente documentazione di sistema quali sezioni di manuali,

procedure gestionali e/o operative, piani e/o programmi di monitoraggio e controllo, programmi di verifiche ispettive, rapporti di audit, ecc.

3.10 Per quanto riguarda specificamente i **5 piani**, l'**Allegato 2** al D.Lgs. 36/03 ne illustra sufficientemente i contenuti per cui risulta qui sufficiente riportare alcune indicazioni (tratte dal testo del decreto e dall'allegato) in merito a quanto richiesto per ciascun piano:

- nel piano di gestione operativa della discarica devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica, le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica e le modalità di chiusura della stessa;
- nel piano di gestione post-operativa della discarica devono essere definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura (compresa la durata prevista della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa) dopo la quale il gestore è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa, in particolare garantendo i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda;
- nel piano di sorveglianza e controllo devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente;
- nel piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica (anche alla chiusura di singoli lotti della discarica) devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla successiva destinazione d'uso prevista per l'area stessa;
- nel piano finanziario si deve prevedere che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno 30 anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento.



Sviluppo e struttura del Piano di Adeguamento

Allegato V

D.Lgs. n° 152 del 11/05/1999

Tabella 3/A.

Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi.

Settore produttivo	Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione)	(o media mensile	media giorno (*)
Cadmio			
Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico (1)			
Fabbricazione dei composti del cadmio		g/kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato	0,5
Produzione di pigmenti		g/kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,3
Fabbricazione di stabilizzanti		g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,5
Fabbricazione di batterie primarie e secondarie		g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	1,5
Galvanostegia		g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,3
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Salamoia riciclata - da applicare all'Hg presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del cloro		g Hg /t di capacità di produzione di cloro installata	0,5
Salamoia riciclata - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale.		g Hg /t di capacità di produzione di cloro, installata	1
Salamoia a perdere - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale.		g Hg /t di capacità di produzione di cloro, installata	5
Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per la produzione di cloruro di vinile		g/t capacità di produzione di CVM	0,1
Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per altre produzioni		g/kg mercurio trattato	5
Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM		g/kg al mese trattato	0,7
Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del mercurio		g/kg al mese trattato	0,05
Fabbricazione di batterie primarie contenenti Hg		g/kg al mese trattato	0,03

Industrie dei metalli non ferrosi
 - Stabilimenti di ricupero del mercurio (1)
 - Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi (1)
 Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio

Esaclorocicloesano (HCH)

Produzione HCH	g HCH/t HCH prodotto	2
Estrazione lindano	g HCH/t HCH trattato	4
Produzione ed estrazione lindano	g HCH/t HCH prodotto	5

DDT

Produzione DDT compresa formulazione sul posto di DDT	kg/t di sostanze prodotte, trattate o utilizzate valore mensile	-4 8
---	---	------

Pentaclorofenolo (PCP)

Produzione del PCP idrolisi dell'esaclorobenzene	Nag/t di capacità di produzione o capacità di utilizzazione	25 50
--	---	-------

Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin

Produzione e formulazione di: Aldrin e/o dieldrin e/o endrin e/o isodrin	kg/t capacità di produzione o capacità di utilizzazione	3 15
Produzione e trattamento di HCB	g HCB/t di capacità di produzione di HCB	10

Esaclorobenzene (HCB)

Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione	g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄	di 1,5
Produzione di tricloroetilene e/o percloroetilene con altri procedimenti (1)		

Esaclorobutadiene

Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione	g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄	di 1,5
Produzione di tricloroetilene e/o di percloroetilene mediante altri procedimenti (1)		

Cloroformio

Produzione clorometani del metanolo o combinazione di metanolo e metano	dag CHCl ₃ /t di capacità di produzione di clorometani	10
Produzione clorometani mediante clorurazione del metano	del g CHCl ₃ /t di capacità di produzione di clorometani	7,5

Tetracloruro di carbonio

Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione procedimento con lavaggio	mediante g CCl ₄ /t di capacità di 304 produzione totale di CCl ₄ e di 0 percloroetilene
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione procedimento senza lavaggio	mediante g CCl ₄ /t di capacità di 2,5 produzione totale di CCl ₄ e di 5 percloroetilene
Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano (compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal metanolo) (1).	
Produzione di clorofluorocarburi (1)	

1,2 dicloroetano (EDC)

Unicamente produzione 1,2 dicloroetano	g/t 2, 5 5
Produzione 1,2 dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento	g/t 5 10
tranne che per l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore	
Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente) (2)	
Trasformazione di 1,2 dicloroetano in sostanze diverse dal cloruro di vinile	g/t 2, 5 5

Tricloroetilene

Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) (2)	g/t 2,5 5
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli (2)	g/t

Triclorobenzene (TCB)

produzione di TCB per disidrocloreazione e/o trasformazione di TCB	g/t 10
produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione (2)	g/t 0,5

Percloroetilene (PER)

Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER)	g/t 2,5 5
Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimenti TETRA-PER) (2)	g/t 2,5 5
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli (2)	
Produzione di clorofluorocarbonio (1)	

Note alla tabella 3A
(* qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente si consideri come valore delle media giornaliera il doppio di quella mensile.

Sostanza pericolosa	Quantità annua di sostanza inquinante scaricata considerata per l'applicazione dell'articolo 46, comma 2, e 34, commi 2 e 4.
Cadmio	10 kg/anno di Cd (nel caso di Stabilimenti di galvanostegia si applicano comunque i limiti di tabella 3A e le procedure dell'articolo 34, quando la capacità complessiva delle vasche di galvanostegia supera 1,5 m ³)
Mercurio (settore dell'elettrolisi)	è sempre richiesto il rispetto della Tabella dei cloruri alcalini) 3A e l'applicazione delle procedure dell'articolo 34
Mercurio (settore diverse)	7,5 kg/anno di Hg dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)
Esaclorocicloesano (HCH)	3 kg/anno di HCH
DDT	1 kg/anno di DDT
Pentaclorofenolo (PCP)	3 kg/anno di PCP
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin	è sempre richiesto il rispetto della Tabella 3A e l'applicazione delle Procedure dell'articolo 34
Esaclorobenzene (HCB)	1 kg/anno di HCB
Esaclorobutadiene (HCBD)	1 kg/anno di HCBD
Cloroformio	30 kg/anno di CHCl ₃
Tetracloruro di carbonio (TETRA)	30 kg/anno di TETRA
1,2 dicloroetano (EDC)	30 kg/anno di EDC
Tricloroetilene (TRI)	30 kg/anno di TRI
Triclorobenzene (TCB)	è sempre richiesto il rispetto della Tabella 3A e l'applicazione delle Procedure dell'articolo 34
Percloroetilene (PER)	30 kg/anno di PER

(1) per questi cicli produttivi non vi sono limiti di massa per unità di prodotto, devono essere rispettati, solo i limiti di concentrazione indicati in tabella 3 in relazione alla singola sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza.

(2) per questi cicli produttivi non vengono indicati limiti di massa per unità di prodotto, ma devono essere rispettati, oltre ai limiti di concentrazione indicati in tabella 3 per la famiglia di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:

	Media giorno	Media mese

	[mg/L]	[mg/L]
1,2 dicloroetano (EDC) .Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli in stabilimenti industriali diversi da quelli che producono, trasformano e/o utilizzano EDC nello stesso stabilimento	0,2	0,1
Tricloroetilene (TRI) - Produzione di tricloroetilene (TRI)e di percloroetilene (PER)	0,5	1
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli	0,2	0,2
Triclorobenzene (TCB) - Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione. Percloroetilene (PER)	0,1	0,05
Produzione di tricloroetilene (TRI)e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER)	1	0,5
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli	0,2	0,1

Per verificare che gli scarichi soddisfano i limiti indicati nella tabella 3/A deve essere prevista una procedura di controllo che prevede:

- il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della concentrazione della sostanza in esame;
- la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco di tempo.

La quantità di sostanza scaricata nel corso di un mese si calcola sommando le quantità scaricate ogni giorno nel corso del mese. Tale quantità va divisa per la quantità totale di prodotto o di materia prima.

Tabella 5.

1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli
12	Idrocarburi di origine petrolifera persistenti
12-bis.	Idrocarburi di origine petrolifera non persistenti
13	Solventi organici aromatici
14	Solventi organici azotati
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforati
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze di cui,secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC),è provato il potere cancerogeno.

ALLEGATO VI - Delibera della Giunta Regionale n° 1053 del 09/06/2003

Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n.152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n.258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

ALLEGATO 2 –

Elenco delle "sostanze pericolose diverse" - DM 19 settembre 2002 (Elenco I e II delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76464/CEE e delle direttive conseguenti)

Tabella 1 - Elenco delle 99 sostanze facenti parte dell'elenco I (pubblicato nella G.U. delle Comunità Europee C176 del 14 luglio 1982) della direttiva [76/464/CEE](#)

1	AMINO-4-CHLOROPHENOL, 2
2	ANTHRACENE
3	ARSENIC (AND COMPOUNDS)
4	BENZENE
5	DIAMINODIPHENYL, 4,4'
6	CHLOROTOLUENE, ALPHA
7	DICHLOROTOLUENE, ALPHA, ALPHA
8	DIPHENYL
9	TRICHLOROETHANAL
10	CHLORDANE
11	CHLOROACETIC ACID
12	CHLOROANILINE, 2
13	CHLOROANILINE, 3
14	CHLOROANILINE, 4
15	CHLOROBENZENE
16	CHLORO-2,4-DINITROBENZENE, 1
17	CHLOROETHANOL, 2
18	CHLORO-3-METHYLPHENOL, 4
19	CHLORONAPHETHALENE, 1
20	CHLORONAPHETHALENE (ALL ISOMERS)
21	CHLORO-2-NITROANILINE, 4
22	CHLORONITROBENZENE, 2
23	CHLORONITROBENZENE, 3

24	CHLORONITROBENZENE, 4
25	CHLORO-2-NITROTOLUENE, 4
26	CHLORONITROTOLUENE (ALL ISOMERS)
28	CHLOROPHENOL, 2
27	CHLOROPHENOL, 3
29	CHLOROPHENOL, 4
30	CHLORO-1,3-BUTADIENE, 2
31	CHLOROPROPENE, 3
32	CHLOROTOLUENE, 2
33	CHLOROTOLUENE, 3
34	CHLOROTOLUENE, 4
35	CHLORO-4-AMINOTOLUENE, 2
36	CHLOROAMINOTOLUENE
37	CUMAFOS
38	TRICHLORO-1,3,5-TRIAZINE, 2,4,6
39	DICHLOROPHENOXYACETI ACID 2,4
40	DEMETON
41	DIBROMOETHANE, 1,2
42	DIBUTYLTINCHLORIDE
43	DIBUTYLTINOXIDE
44	DIBUTYLTIN SALT
45	DICHLOROANILINE (ALL ISOMERS)
46	DICHLOROBENZENE, 1,2
47	DICHLOROBENZENE, 1,3
48	DICHLOROBENZENE, 1,4
49	DICHLORODIAMINODIPHENYL
50	DIS (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER
51	DICHLOROETHANE, 1,1
52	DICHLOROETHENE, 1,1
53	DICHLOROETHENE, 1,2
54	DICHLOROMETHANE
55	DICHLORONITROBENZENE (ALL ISOMERS)
56	DICHLOROPHENOL, 2,4
57	DICHLOROPROPANE, 1,2
58	DICHLORO-2-PROPANOL 1,3
59	DICHLOROPROPENE, 1,3
60	DICHLOROPROPENE, 2,3
61	DICHLOROPHENOXYPROPANOIC ACID 2,4 (DICHLORPROP)
62	DIETHYLAMINE
63	DIMETHOATE
64	DIMETHYLAMINE
65	DISULFOTON
66	EPICHLOROHYDRINE

67	ETHYLBENZENE
68	HEPTACHLOR
69	HEXACHLOROETHANE
70	ISOPROPYLBENZENE
71	LINURON
72	METHYL-4-CHLOROPHENOXYACETIC ACID, 2
73	METHYL-4-CHLOROPHENOXYPROANOIC ACID, 2
74	METAMIDOFOS
75	MEVINFOS
76	MONOLINURON
77	NAPHTALENE
78	OMETHOATE
79	OXYDEMETON-METIL
80	PAM
81	PCB
82	FOXIM
83	PROPANIL
84	PYRAZONE
85	TRICHLOROPHENOXYACETIIC ACID, 2,4,5
86	TETRABUTYLTIN
87	TETRACHLOROENZENE, 1,2,4,5
88	TETRACHLOROETANE, 1,1,2,2
89	TOLUENE
90	TRIAZOPHOS
91	TRIBUTYLPHOSPHATE
92	TRICHLOROFON
93	TRICHLOROETHANE, 1,1,1
94	TRICHLOROETHANE, 1,1,2
95	TRICHLOROPHENOL (ALL ISOMERS)
96	TRICHLOROTRIFLUOROETHANE, 1,1,2
97	CHLOROETHENE
98	XYLENE (ALL ISOMERS)
99	BENTAZONE

Tabella 2 : famiglie e gruppi di sostanze dell'elenco II della direttiva [76/464/CEE](#)

Famiglie e gruppi di sostanze che hanno sull'ambiente idrico un effetto nocivo che può tuttavia essere limitato ad una certa zona e dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione:

1 I seguenti metalloidi e metalli nonché i loro composti:

zinco	rame	Nichel	Cromo	piombo
Selenio	arsenico	Antimonio	Molibdeno	titanio
Stagno	bario	Berillio	Boro	uranio
Vanadio	cobalto	Tallio	Tellurio	argento

2 Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.

3 Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore dei prodotti consumati dall'uomo derivati dall'ambiente idrico, nonché i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque.

4 Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.

5 Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.

6 Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti.

7 Cianuri, fluoruri.

8 Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio dell'ossigeno, in particolare ammoniacale, nitriti.

Tabella 3 –

Le 15 sostanze oggetto della proposta di direttiva del Consiglio, recante modifica alla direttiva [76/464/CEE](#), presentata dalla Commissione il 14 febbraio 1990 (COM (90) 9 FINAL del 2.02.90, OJ C55, 07.03.90)

1. trifluralina
2. Endosulfan
3. Simazina
4. ossido di tributilstagno
5. acetato di trifenilstagno
6. cloruro di trifenilstagno
7. idrossido di trifenilstagno
8. atrazina
9. azinfos-etil
10. azinfos-metil
11. fenitroton
12. fention
13. malation

14. paration
15. diclorvos

Tabella 4 - Famiglie e gruppi di sostanze dell'elenco I della direttiva [76/464/CEE](#)

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico
2. Composti organo fosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno in ambiente idrico
5. Oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti
6. Materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque

Tabella 5 - Le 33 sostanze prioritarie della direttiva [2000/60/CEE](#) - allegato X - decisione n. [2455/2001/CE](#) del 20/11/011

ELENCO DELLE SOSTANZE PRIORITARIE IN MATERIA DI ACQUE

1	Alaclor
2	Antracene
3	Atrazina
4	Benzene
5	Difenileteri bromati
6	Cadmio e composti
7	C ₁₀₋₁₃ -cloroalcani
8	Clorfenvinfos
9	Clorpirifos
10	1,2-Dicloroetano
11	Diclorometano
12	Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)
13	Diuron
14	Endosulfan
14(I)	(alpha-endosulfan)
15	Fluoroantene
16	Esaclorobenzene
17	Esaclorobutadiene
18	Esaclorocicloesano
18(I)	(gamma-isomero, lindano)
19	Isoproturon

20	Piombo e composti
21	Mercurio e composti
22	Naftalene
23	Nichel e composti
24	Nonilfenoli (fenoli)
24(I)	(4-(para)-nonilfenolo)
25	Octilfenoli
25(I)	(para-terz-octilfenolo)
26	Pentaclorobenzene
27	Pentaclorofenolo
28	Idrocarburi policiclici aromatici (Σ IPA)
28(I)	(Benzo(a)pirene),
28 (II)	(Benzo(b)fluoroantene),
28 (III)	(Benzo(g,h,i)perilene),
28 (IV)	(Benzo(k)fluoroantene),
28 (V)	(Indeno(1,2,3-cd)pirene)
29	Simazina
30	Composti del tributilstagno
30(I)	(Tributilstagno-catione)
31	Triclorobenzeni
31(I)	(1,2,4-triclorobenzene)
32	Triclorometano (Cloroformio)
33	Trifluralin

(1) solo ossido di difenile, derivato pentabromato (numero CAS 32534-81-9)

ALLEGATO VII - DM 06/11/2003 N° 367 Allegato B (art. 1, comma 10) ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Per il raggiungimento e/o mantenimento degli *standard* di qualità fissati all'allegato A del presente regolamento l'autorità competente obbliga le imprese, i cui scarichi contengono le sostanze individuate all'allegato A, all'adozione delle migliori tecniche disponibili ai fini della riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose negli scarichi e definiscono comunque, per le sostanze di cui allo stesso allegato A valori limite di emissione più restrittivi di quelli previsti alla tabella 3 dell'allegato 5 del [decreto legislativo n. 152 del 1999](#).
2. I titolari degli scarichi contenenti le sostanze di cui all'allegato A sono obbligati a porre in opera, con oneri a proprio carico, misuratori di portata e campionatori in automatico al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici su ogni scarico industriale. In tal caso i titolari degli scarichi di acque reflue industriali devono assicurare autocontrolli, effettuando analisi sugli scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque reflue in entrata ogni 15 giorni. I risultati di tali analisi devono essere messe a disposizione della autorità preposta al controllo.
3. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo della conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso, il tipo di accertamento, di routine, di emergenza, ecc.
4. I valori limite di emissione allo scarico devono essere rispettati a piè d'impianto. Gli scarichi di processo devono essere separati dagli scarichi di acque di raffreddamento e deve essere previsto l'avvio separato allo scarico delle acque di prima pioggia.
5. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 36 del [decreto legislativo n. 152 del 1999](#), qualora sussistano i presupposti di cui allo stesso comma 2, l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti liquidi, contenenti le sostanze oggetto del presente regolamento, nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane deve comunque prevedere almeno le prescrizioni di seguito riportate:
 - a) rispetto delle concentrazioni fissate dall'autorità competente per ciascuna delle sostanze dell'allegato A in sede di rilascio delle autorizzazioni in ragione dell'effettiva capacità dell'impianto di pretrattamento;
 - b) presenza nell'impianto di idonei sistemi di pretrattamento, dedicati ed adeguati alle tipologie di rifiuti liquidi da smaltire, mediante l'uso delle migliori tecniche disponibili tali da garantire, all'uscita dell'impianto di pretrattamento e all'ingresso dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, concentrazione di sostanze pericolose non superiori di un fattore 20 rispetto agli *standard* di qualità di cui alla tabella 1 dell'allegato A al presente regolamento;

- c) attuazione di un programma di caratterizzazione quali-quantitativa dei rifiuti liquidi, con installazione all'ingresso dell'impianto di trattamento e all'uscita dal medesimo in corrispondenza del punto di confluenza con il depuratore di misuratori di portata e campionatori in automatico al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici sui reflui in entrata e in uscita dall'impianto di trattamento;
 - d) adozione di sistemi di stoccaggio dei rifiuti liquidi da trattare tale da evitare la miscelazione con i reflui che hanno già subito il trattamento finale;
 - e) *standard* gestionali adeguati del processo depurativo e specifici piani di controllo dell'efficienza depurativa;
 - f) raggiungimento e mantenimento degli *standard* e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori interessati dagli scarichi dei predetti impianti;
 - g) capacità residua di trattamento valutata in rapporto al bacino di utenza dell'impianto ed alle esigenze di collettamento delle acque reflue urbane non ancora soddisfatte;
 - h) i fanghi biologici derivanti dagli impianti di depurazione che trattano rifiuti liquidi non possono essere riutilizzati in agricoltura.
6. L'autorizzazione di cui al punto 5 non può essere rilasciata qualora lo scarico recapiti nei corpi idrici con portata naturale nulla per oltre centoventi giorni all'anno o con scarsa capacità depurativa.